



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



Bollettino di Vigilanza

Anno XII n. 6/2024



Publicato il 31 luglio 2024



(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile
Roberto NOVELLI

Indirizzo
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono
+39 06 42133.1

Fax
+39 06 42133.775

Sito internet
<http://www.ivass.it>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 (*online*)

Indice

1. PROVVEDIMENTI.....	3
1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE	5
Provvedimento IVASS n. 144 del 4 giugno 2024	5
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 44 DEL 12 FEBBRAIO 2019 RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE VOLTE A PREVENIRE L'UTILIZZO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI E DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231.....	5
Provvedimento IVASS n. 145 del 18 giugno 2024	22
COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI ESAME DELLA PROVA DI IDONEITÀ PER L'ISCRIZIONE NELLE SEZIONI A E B DEL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI, ANCHE A TITOLO ACCESSORIO, E RIASSICURATIVI - SESSIONE 2023.....	22
Provvedimento IVASS n. 146 del 18 giugno 2024	24
MODIFICA AL PROVVEDIMENTO IVASS N. 66 DEL 18 DICEMBRE 2017 CONCERNENTE I CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ SPETTANTI, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 246, COMMA 3 E 280, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209, AI COMMISSARI LIQUIDATORI ED AI COMPONENTI DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DELLE IMPRESE AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA. INDENNITÀ SPETTANTI AI COMMISSARI LIQUIDATORI DI IMPRESE NON AUTORIZZATE.	24
Provvedimento IVASS n. 147 del 20 giugno 2024	28
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.....	28
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 41 DEL 2 AGOSTO 2018 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMATIVA, PUBBLICITÀ E REALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATIVI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.	28
1.2 MODIFICHE STATUTARIE	38
Provvedimento prot. n. 0141679/24 del 4 giugno 2024.....	38
Credemvita S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.	38
Provvedimento prot. n. 0141680/24 del 4 giugno 2024.....	39
Credemassicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.	39
Provvedimento prot. n. 0143554/24 del 6 giugno 2024.....	40
Vittoria Assicurazioni S.p.A. Modifiche statutarie. Provvedimento.	40

Provvedimento prot. n. 0143772/24 del 7 giugno 2024.....	41
Axa Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.	41
Provvedimento prot. n. 0143775/24 del 7 giugno 2024.....	42
Sara Vita S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.....	42
Provvedimento prot. n. 0143776/24 del 7 giugno 2024.....	43
Sara Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.....	43
Provvedimento prot. n. 0144914/24 del 10 giugno 2024.....	44
ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.....	44
Provvedimento prot. n. 0144917/24 del 10 giugno 2024.....	45
UniCredit Allianz Vita S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.	45
Provvedimento prot. n. 0144918/24 del 10 giugno 2024.....	46
Quixa Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.	46
Provvedimento prot. n. 0146539/24 dell'11 giugno 2024	47
Allianz Viva S.p.A. - Modifiche Statutarie. Provvedimento.	47
Provvedimento prot. n. 0151446/24 del 18 giugno 2024.....	48
Net Insurance Life S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.....	48
Provvedimento prot. n. 0151447/24 del 18 giugno 2024.....	49
Net Insurance S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.	49
Provvedimento prot. n. 0151469/24 del 18 giugno 2024.....	50
AmTrust S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.	50
Provvedimento prot. n. 0158889/24 del 27 giugno 2024.....	51
Groupama Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.....	51
2. IMPRESE IN LCA	53
2.1 INFORMATIVA SEMESTRALE AI CREDITORI SULL'ANDAMENTO DELLE LIQUIDAZIONI	55
2.1.1 GRUPPO A) LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE DI IMPRESE AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA	55
2.1.2 GRUPPO B) LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE DI SOCIETA' NON ASSICURATIVE DEL GRUPPO PREVIDENZA.....	120
3. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	125
3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA.....	127
4. ALTRE NOTIZIE	131
Comunicazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo danni della Rappresentanza generale per l'Italia di Darag Deutschland AG, società con sede in Germania, a favore di VHV Italia Assicurazioni S.p.A. con sede in Italia.....	133

1. PROVVEDIMENTI

1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Provvedimento IVASS n. 144 del 4 giugno 2024

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 44 DEL 12 FEBBRAIO 2019 RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE VOLTE A PREVENIRE L'UTILIZZO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI E DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modifiche e integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale – n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'IVASS ed il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell'Istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno 2013, recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), dello Statuto dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera a), 15, 16, commi 1 e 2, 23, comma 3, e 24, comma 4;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare, gli articoli 29-bis, 30, 30-bis, 30-quater, 30-quinquies, 30-septies e 215-bis e le disposizioni di attuazione degli articoli 30 e 215-bis in materia di sistema di governo societario;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

VISTI gli Orientamenti emanati dall'Autorità bancaria europea "*sulle caratteristiche di un approccio alla vigilanza basato sul rischio nel settore della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo, e sulle disposizioni da adottare ai fini della vigilanza basata sul rischio ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2015/849 (che modificano gli orientamenti congiunti ESAs/2016/72)*" (EBA/GL/2021/16);

VISTI gli Orientamenti emanati dall'Autorità bancaria europea "*ai sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 sulle misure di adeguata verifica*

della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali («Orientamenti relativi ai fattori di rischio di ML/TF»), che abrogano e sostituiscono gli orientamenti JC/2017/37» (EBA/GL/2021/02);

VISTI gli Orientamenti emanati dall'Autorità bancaria europea (ABE) *“sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio ai sensi dell'articolo 8 e del capo VI della direttiva (UE) 2015/849” (EBA/GL/2022/05);*

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alla normativa nazionale e dell'Unione europea;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di revisione periodica della normativa, di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

adotta il seguente

PROVVEDIMENTO

INDICE

- Art. 1 (Modifiche all'articolo 2 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
- Art. 2 (Modifiche all'articolo 4 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
- Art. 3 (Modifiche all'articolo 9 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
- Art. 4 (Modifiche all'articolo 10 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
- Art. 5 (Modifiche all'articolo 11 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
- Art. 6 (Inserimento dell'articolo 11-*bis* nel Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
- Art. 7 (Modifiche all'articolo 12 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
- Art. 8 (Modifiche all'articolo 13 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
- Art. 9 (Modifiche all'articolo 14 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
- Art. 10 (Modifiche all'articolo 15 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
- Art. 11 (Modifiche all'articolo 16 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
- Art. 12 (Modifiche all'articolo 17 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
- Art. 13 (Modifiche all'articolo 18 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
- Art. 14 (Modifiche all'articolo 19 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
- Art. 15 (Modifiche all'articolo 20 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
- Art. 16 (Modifiche all'articolo 22 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
- Art. 17 (Modifiche all'articolo 23 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
- Art. 18 (Inserimento dell'articolo 23-*bis* nel Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)
- Art. 19 (Modifiche all'articolo 24 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)

Art. 20 (Modifiche all'articolo 47 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)

Art. 21 (Modifiche all'articolo 48 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)

Art. 22 (Modifiche all'articolo 49 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)

Art. 23 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 (Definizioni) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- a) *“organo con funzione di gestione”,*
- i. *nelle società che hanno adottato i sistemi di cui agli articoli 2380, comma 1, o 2409-sexiesdecies del codice civile*
- *il Comitato esecutivo, oppure, se tale organo non è previsto dallo statuto o comunque non è stato istituito,*
 - *l'amministratore delegato o, in caso di pluralità, collegialmente tutti gli amministratori delegati quando i compiti di amministrazione quotidiana dell'impresa o dell'intermediario assicurativo vengano delegati – ai sensi dell'articolo 2381, comma 2 – esclusivamente a tali consiglieri ovvero, nel caso in cui questi ultimi non siano nominati,*
 - *il direttore generale quando i compiti di amministrazione quotidiana dell'impresa o dell'intermediario assicurativo vengano affidati – ai sensi dell'articolo 2396 del codice civile – esclusivamente a tale dirigente all'atto della nomina da parte dell'assemblea o per disposizione statutaria ovvero, nel caso in cui neppure quest'ultimo sia nominato,*
 - *il Consiglio di Amministrazione;*
- ii. *il Consiglio di gestione nelle società che hanno adottato il sistema di cui all'articolo 2409-octies del codice civile;*
- iii. *tutti gli amministratori collegialmente – anche quando il potere di amministrazione sia stato affidato disgiuntamente tra loro – ovvero l'amministratore unico nelle società iscritte nel registro degli intermediari assicurativi nelle quali il codice civile o lo statuto prevedono un sistema di amministrazione diverso da quelli di cui all'articolo 2380, commi 1 e 2;*
- iv. *il rappresentante generale nelle sedi secondarie;*
- v. *il titolare dell'impresa individuale iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi;*

2. Al comma 1 dell'articolo 2 (Definizioni) la lettera p) è sostituita dalla seguente:

- p) *“organo amministrativo”: l'organo cui è attribuita – per legge o per statuto – la funzione di supervisione strategica, e specificamente*
- i. *il consiglio di amministrazione,*
- ii. *il consiglio di gestione oppure il Consiglio di sorveglianza, quando ha il potere di deliberare nelle materie previste dall'articolo 2409-terdecies, comma 1, lettera f-bis), nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'articolo 2409-octies del codice civile,*
- iii. *tutti gli amministratori collegialmente – anche quando il potere di amministrazione sia stato affidato disgiuntamente tra loro – ovvero l'amministratore unico nelle società iscritte nel registro degli intermediari assicurativi nelle quali il codice civile o lo statuto prevedono un sistema di amministrazione diverso da quelli di cui all'articolo 2380, commi 1 e 2,*
- iv. *il titolare dell'impresa individuale iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi,*

- v. *per le sedi secondarie, il rappresentante generale;*
3. Al comma 1 dell'articolo 2 (Definizioni) la lettera r) è sostituita dalla seguente:
- r) *“orientamenti”*: gli orientamenti indirizzati alle autorità competenti degli Stati membri nonché agli intermediari bancari e agli intermediari finanziari, emanati congiuntamente dalle Autorità Europee di Vigilanza (AEV) sino al 31 dicembre 2019 e, successivamente, dall'Autorità Bancaria Europea ai sensi degli articoli 17, 18 e 48 della Direttiva (UE) 2015/849 del 20 maggio 2015 nonché dell'articolo 1, paragrafo 2, secondo periodo, del Regolamento (UE) 1093/2010 del 24 novembre 2010.
4. Al comma 1 dell'articolo 2 (Definizioni) la lettera pp) è sostituita dalla seguente:
- pp) *“disposizioni sul sistema di governo societario”*: gli articoli 29-bis, 30, 30-bis, 30-quater, 30-quinquies, 30-sexies, 30-septies e 215-bis del Codice ovvero, in relazione alle imprese di assicurazione locali, l'articolo 51-ter del Codice e le disposizioni di dettaglio in materia di sistema di governo societario, adottate dall'IVASS ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 30, comma 7 e dell'articolo 51-quater, comma 1, del medesimo Codice;

Art. 2

(Modifiche all'articolo 4 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)

1. Il comma 5 dell'articolo 4 è abrogato.

Articolo 3

(Modifiche alla rubrica della Sezione II e all'articolo 9 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)

1. Le parole *“alta direzione”* sono eliminate dalla rubrica della Sezione II (Ruolo degli organi sociali) e dell'articolo 9 (Organi sociali)
2. Al comma 1 le parole *“Gli organi amministrativo e di controllo e l'alta direzione”* sono sostituite con le seguenti *“L'organo amministrativo, l'organo con funzione di gestione e l'organo di controllo”*.
3. Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
2. *La composizione collettiva degli organi sociali deve essere tale da assicurare la presenza di conoscenze, abilità ed esperienze adeguate per comprendere i rischi di riciclaggio correlati all'attività e al modello di business dell'impresa.*
3. *Le imprese valutano l'idoneità degli esponenti anche al fine di prevenire il riciclaggio di denaro e di contrastare il finanziamento del terrorismo sulla base della politica aziendale – definita ai sensi dell'articolo 76 del Codice, del Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 76, comma 1-quater e delle pertinenti disposizioni sul sistema di governo societario - per l'identificazione e la valutazione del possesso dei requisiti di idoneità alla carica, in termini di onorabilità, professionalità e indipendenza e del soddisfacimento dei criteri di competenza, correttezza e adeguata composizione collettiva degli organi, nonché sulla base della procedura definita nelle medesime disposizioni.*
4. *Le imprese osservano la procedura definita nel Regolamento – adottato ai sensi dell'articolo 76, comma 1-quater e nelle pertinenti disposizioni sul sistema di governo societario – per valutare l'idoneità degli esponenti anche al fine di prevenire il riciclaggio di denaro e di contrastare il finanziamento del terrorismo in relazione all'assunzione di incarichi aggiuntivi, agli eventi sopravvenuti e ai rinnovi, alla sospensione dagli incarichi e alla decadenza.*

Articolo 4
(Modifiche all'articolo 10 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 (Organo amministrativo) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

- b) approva, in conformità con gli orientamenti strategici di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, una politica aziendale che - per assicurare coerenza con l'effettiva esposizione al rischio di riciclaggio - indichi le scelte rilevanti riguardanti*
- *gli assetti organizzativi, le procedure e i controlli interni,*
 - *la conservazione dei dati, l'adeguata verifica, inclusi i principi generali per la gestione dei rapporti con la clientela classificata ad "alto rischio",*
 - *gli specifici requisiti di professionalità del consigliere responsabile per l'antiriciclaggio, le ipotesi di conflitto di interesse e le misure atte a prevenirli e mitigarli, nonché i criteri per verificare la disponibilità di tempo necessario per lo svolgimento dell'incarico,*
 - *le circostanze in cui il titolare della funzione antiriciclaggio riferisce direttamente anche agli organi sociali, tra le quali devono essere inclusi almeno i riferimenti sulle misure da adottare per mitigare i rischi che risultano dall'autovalutazione e le violazioni o carenze di cui all'articolo 14, lettera i);*

2. Al comma 1 dell'articolo 10 (Organo amministrativo), dopo la lettera b) è inserita la seguente:

- b-bis) nomina e revoca il consigliere responsabile per l'antiriciclaggio verbalizzando in modo analitico la valutazione svolta circa il possesso dei requisiti di cui alla lettera b);*

3. Al comma 1 dell'articolo 10 (Organo amministrativo), lettera c) dopo la parola "assicura", sono inserite le seguenti "con continuità, anche alla luce della periodica verifica svolta dalla funzione di revisione interna,".

4. Al comma 1 dell'articolo 10 (Organo amministrativo), la lettera e) è sostituita dalla seguente:

- e) definisce i requisiti di idoneità del titolare della funzione antiriciclaggio e – sulla base del principio di proporzionalità – del sostituto nonché, se diverso, del delegato per la segnalazione delle operazioni sospette – coerentemente con i requisiti definiti per i titolari delle funzioni di verifica della conformità alle norme, di gestione dei rischi e di revisione interna – nell'ambito della politica aziendale per l'identificazione e la valutazione del possesso dei requisiti di idoneità alla carica, in termini di onorabilità, professionalità e indipendenza e del soddisfacimento dei criteri di competenza, correttezza e adeguata composizione collettiva degli organi nonché ne valuta la sussistenza con cadenza almeno annuale; qualora tali requisiti siano venuti meno, osserva la procedura definita nel Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 76, comma 1-quater e nelle pertinenti disposizioni sul sistema di governo societario;*

5. Al comma 1 dell'articolo 10 (Organo amministrativo), dopo la lettera f) è inserita la seguente:

- f-bis) assicura che il consigliere responsabile per l'antiriciclaggio sia tempestivamente informato delle decisioni che possono incidere sull'esposizione al rischio di riciclaggio dell'impresa;*

6. Al comma 1 dell'articolo 10 (Organo amministrativo) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

- g) esamina, con cadenza almeno annuale, il documento sui risultati dell'autovalutazione*

del rischio di riciclaggio e il piano di attività programmate, nonché, le relazioni del titolare della funzione antiriciclaggio sull'attività svolta e sui controlli eseguiti dalle funzioni competenti in materia di antiriciclaggio, non appena presentate;

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 11 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)

1. Le parole “*alta direzione*” sono eliminate dalla rubrica dell'articolo 10 e dal comma 1 e sono sostituite dalle seguenti: “*organo con funzioni di gestione*”.
2. Al comma 1, lettera b) dell'articolo 11 (Organo con funzioni di gestione) dopo le parole “*controlli antiriciclaggio*” sono aggiunte le seguenti “*nonché per la designazione dei singoli dirigenti, appartenenti all'Alta Direzione, specificamente delegati alla realizzazione di ciascun intervento e per il monitoraggio di quanto da essi realizzato; formalizza le motivazioni della decisione di non accogliere eventuali proposte di interventi organizzativi e procedurali presentate dal responsabile della funzione antiriciclaggio*”.
3. Al comma 1, lettera c) dell'articolo 11 (Organo con funzioni di gestione) dopo le parole “*articolo 10*” sono aggiunte le seguenti: “*nonché tenendo conto degli orientamenti e delle indicazioni emanate dalle autorità*”.
4. Al comma 1, lettera f) dell'articolo 11 (Organo con funzioni di gestione) le parole “*tenendo conto delle indicazioni e degli orientamenti emanati dalle autorità competenti e dagli organismi internazionali*” sono sostituite dalle seguenti “*nonché tenendo conto degli orientamenti e delle indicazioni emanate dalle autorità*”.

Articolo 6

(Inserimento dell'articolo 11-bis nel Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)

1. Dopo l'articolo 11 (Organo con funzione di gestione) è inserito il seguente articolo:

Articolo 11-bis (Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio)

1. *Le imprese e gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del Codice nominano quale consigliere responsabile per l'antiriciclaggio un componente dell'organo amministrativo ferma restando la responsabilità collettiva dello stesso organo. L'incarico ha natura esecutiva. I compiti del consigliere responsabile per l'antiriciclaggio possono essere affidati al direttore generale, nel caso in cui quest'ultimo costituisce l'organo con funzione di gestione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) e l'organo amministrativo è composto soltanto da 2 componenti.*
2. *Il consigliere responsabile per l'antiriciclaggio:*
 - a) *possiede adeguate conoscenze, competenze ed esperienze concernenti i rischi di riciclaggio, le politiche, i controlli e le procedure antiriciclaggio nonché il modello di business del destinatario e del settore in cui opera;*
 - b) *dispone di tempo e risorse adeguate ad assolvere efficacemente ai propri compiti;*
 - c) *è membro del Comitato esecutivo, se esistente, e non può essere componente non esecutivo di alcun comitato costituito all'interno del Consiglio di Amministrazione né membro del comitato per il controllo sulla gestione, nelle società che hanno adottato il sistema di cui all'articolo 2409-sexiesdecies del codice civile;*

3. *Il consigliere responsabile per l'antiriciclaggio costituisce il principale punto di contatto tra il titolare della funzione antiriciclaggio, l'organo amministrativo e l'organo con funzione di gestione e assicura che questi ultimi dispongano delle informazioni necessarie per comprendere pienamente la rilevanza dei rischi di riciclaggio cui i soggetti di cui al comma 1 sono esposti, ai fini dell'esercizio delle rispettive attribuzioni.*

4. *Il consigliere responsabile per l'antiriciclaggio:*

a) *monitora che le politiche, le procedure e le misure di controllo interno in materia di antiriciclaggio siano adeguate e proporzionate alla natura, portata e complessità del rischio cui i soggetti di cui al comma 1 sono esposti;*

b) *coadiuva l'organo amministrativo nelle valutazioni concernenti l'articolazione organizzativa e la dotazione di risorse della funzione antiriciclaggio;*

c) *assicura che gli organi sociali siano periodicamente informati in merito alle attività svolte dalla funzione antiriciclaggio nonché in merito alle interlocuzioni intercorse con le Autorità;*

d) *informa gli organi sociali delle violazioni e criticità concernenti l'antiriciclaggio di cui sia venuto a conoscenza e raccomanda le opportune azioni;*

e) *verifica che il titolare della funzione antiriciclaggio abbia accesso diretto a tutte le informazioni necessarie per l'adempimento dei propri compiti, disponga di risorse umane e tecniche e di strumenti sufficienti e sia informato su eventuali carenze relative all'antiriciclaggio individuate dalle altre funzioni di controllo interno e dalle autorità di vigilanza;*

f) *assicura che le problematiche e le proposte di intervento formulate dal titolare della funzione antiriciclaggio siano valutate dall'organo amministrativo.*

5. *Nel caso di intermediari assicurativi che svolgono l'attività di distribuzione assicurativa in forma di impresa individuale oppure di società priva di organi collegiali o di una pluralità di amministratori, i compiti di cui alla lettera a) del comma 4 sono svolti dal titolare dell'impresa individuale o dall'amministratore unico. L'amministratore unico, inoltre, informa l'organo di controllo, se istituito, ai sensi della lettera d) del medesimo comma 4.*

Articolo 7

(Modifiche all'articolo 12 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)

1. Al comma 2, lettera b) dell'articolo 12 (Organo di controllo) la parola "aziendali" è sostituita da "sociali".

Articolo 8

(Modifiche all'articolo 13 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)

1. Il comma 1 è sostituito dal seguente:

Le imprese istituiscono una funzione di verifica della conformità alle norme vigenti in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di contrasto del finanziamento del terrorismo in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi intrinseci dell'attività dell'impresa. Tale funzione è denominata funzione antiriciclaggio.

2. Al comma 4, dell'articolo 13 (Funzione antiriciclaggio) la lettera a) sostituita dalla seguente
 - a) *è costituita in forma di specifica unità organizzativa oppure - tenuto conto della natura del rischio di riciclaggio intrinseco all'attività dell'impresa e della ridotta portata e complessità dello stesso e purché ciò non pregiudichi l'efficacia e la qualità dei controlli - è attribuita alle unità organizzative che svolgono le funzioni di verifica della conformità alle norme o di gestione dei rischi; in tale ultimo caso è possibile ricorrere a risorse appartenenti ad altre unità aziendali assicurandone l'indipendenza attraverso la presenza di adeguati presidi che garantiscano la separatezza di compiti e prevengano conflitti di interesse;*
1. Al comma 4, dell'articolo 13 (Funzione antiriciclaggio) la lettera d) sostituita dalla seguente
 - d) *riferisce tramite il consigliere responsabile per l'antiriciclaggio e, quando lo reputa opportuno, anche direttamente agli organi sociali cui, mediante adeguate procedure di reporting, dà contezza dell'attività svolta, delle verifiche effettuate e delle eventuali raccomandazioni formulate; collabora con le funzioni fondamentali al fine del perseguimento dei compiti ad esse attribuiti.*

Articolo 9

(Modifiche all'articolo 14 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)

1. Al comma 2, lettera f) dell'articolo 14 (Compiti della funzione antiriciclaggio) le parole "agli organi aziendali e all'alta direzione" sono sostituite con le seguenti "agli organi sociali, ai dirigenti specificamente delegati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b)".
2. Al comma 2, lettera h) dell'articolo 14 (Compiti della funzione antiriciclaggio) le parole "agli organi aziendali e all'alta direzione" sono sostituite con le seguenti "agli organi sociali e al consigliere responsabile per l'antiriciclaggio".
3. Al comma 2, lettera j) dell'articolo 14 (Compiti della funzione antiriciclaggio) dopo le parole "dei collaboratori" sono aggiunte le seguenti "nonché stabilisce indicatori per verificare l'efficacia della formazione erogata".
4. Al comma 2, dell'articolo 14 (Compiti della funzione antiriciclaggio) la lettera o) è sostituita dalla seguente:
 - o) *presenta - annualmente e comunque in caso di significative modifiche del rischio cui l'impresa è esposta – direttamente agli organi sociali o per il tramite del consigliere responsabile dell'antiriciclaggio, una relazione*
 - i. *sulle attività svolte e le verifiche compiute, incluse quelle oggetto di esternalizzazione,*
 - ii. *sulle valutazioni effettuate,*
 - iii. *sulle criticità e carenze rilevate, nonché sull'eventuale inadeguatezza delle risorse umane e tecniche assegnate alla funzione,*
 - iv. *sulle raccomandazioni formulate per la loro rimozione e per il potenziamento della funzione, nonché sullo stato e sui tempi di implementazione degli interventi migliorativi, qualora non ancora realizzati,*
 - v. *sull'attività formativa,*
 - vi. *sui risultati dell'esercizio di autovalutazione condotto ai sensi delle disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio,*
 - vii. *contenente il piano delle attività programmate, tra cui il piano delle azioni correttive ancora da intraprendere, tenuto conto delle carenze riscontrate nelle verifiche precedenti e di eventuali nuovi rischi identificati;*

5. Al comma 2, dell'articolo 14 (Compiti della funzione antiriciclaggio) dopo la lettera p) è inserita la seguente:
 - q) *garantisce che le procedure di segnalazione interna delle violazioni di cui all'articolo 48 del decreto antiriciclaggio adottate siano portate a conoscenza di tutto il personale.*

Articolo 10

(Modifiche all'articolo 15 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 (Titolare della funzione antiriciclaggio) dopo le parole "comma 1, lettera b)" sono aggiunte le seguenti "*La responsabilità della funzione può essere attribuita al consigliere responsabile per l'antiriciclaggio purché privo di altre deleghe che ne pregiudichino l'autonomia, salvo il caso dell'amministratore unico. Tale soluzione può essere adottata tenuto conto della natura del rischio di riciclaggio e della ridotta portata e complessità dello stesso*".
2. All'articolo 15 (Titolare della funzione antiriciclaggio), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente
 - 1-bis *Contestualmente alla nomina del titolare della funzione deve essere individuato dall'organo amministrativo un delegato in possesso di competenza ed esperienza adeguate per assumere temporaneamente le funzioni del titolare in caso di assenza o di dubbi sulla sua integrità.*
3. Il comma 2 dell'articolo 15 (Titolare della funzione antiriciclaggio) è sostituito dal seguente:
 2. *Il titolare soddisfa i requisiti di idoneità fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e) del presente regolamento, e deve disporre del tempo necessario all'efficace adempimento dei suoi compiti. Il titolare della funzione non è posto a capo di aree operative, né è gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree. Assiste alle riunioni dell'organo amministrativo o di quello di controllo, su richiesta del rispettivo Presidente. La partecipazione può essere prevista anche in via stabile, in relazione alle materie trattate.*
4. Il comma 5 dell'articolo 15 (Titolare della funzione antiriciclaggio) è sostituito dal seguente:
 5. *L'impresa comunica le proprie valutazioni in merito al possesso dei requisiti, al conferimento dell'incarico, al rinnovo, alle eventuali dimissioni, alla decadenza, alla sospensione e alla revoca, nonché ad ogni elemento sopravvenuto che possa incidere sulla valutazione dell'idoneità alla carica secondo le modalità disciplinate dal Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 76, comma 1-quater e dalle pertinenti disposizioni sul sistema di governo societario.*
5. I commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 15 (Titolare della funzione antiriciclaggio) sono abrogati.

Articolo 11

(Modifiche all'articolo 16 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)

1. L'articolo 16 (Esternalizzazione della funzione antiriciclaggio) è sostituito dal seguente:

Articolo 16
(Esternalizzazione dei compiti della funzione antiriciclaggio)

1. *Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 274 degli Atti delegati e dall'articolo 30-septies del Codice e in coerenza con la politica di esternalizzazione di cui all'articolo 30, comma 5, del Codice, l'impresa può concludere – previa approvazione da parte dell'organo amministrativo – un accordo di esternalizzazione dei compiti della funzione antiriciclaggio di cui all'articolo 14 del presente Regolamento, o di parte di essi, anche nell'ambito del gruppo, se appropriato in ragione della natura e della ridotta portata e complessità del rischio intrinseco di riciclaggio associato alla propria attività, e qualora l'assolvimento dei compiti della funzione antiriciclaggio al proprio interno non risponda a criteri di economicità, efficienza e affidabilità. La responsabilità per la corretta gestione del rischio di riciclaggio rimane, in ogni caso, in capo all'impresa.*
2. *L'impresa designa al proprio interno il titolare, cui è assegnata la complessiva responsabilità della funzione antiriciclaggio i cui compiti siano esternalizzati. Il titolare soddisfa i requisiti di idoneità fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e), del presente regolamento; nonché conoscenze ed esperienze necessarie a consentire una valutazione critica della prestazione svolta e dei risultati raggiunti dai fornitori di servizi.*
3. *In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, il responsabile dei compiti esternalizzati presso il fornitore o subfornitore dei servizi possiede i requisiti di idoneità richiesti a coloro che ricoprono nell'impresa il ruolo di titolare della funzione antiriciclaggio fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e), del presente regolamento.*
4. *L'impresa documenta adeguatamente, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 30, comma 2, lettera e) del Codice, il processo che individua i compiti della funzione antiriciclaggio tra quelli da esternalizzare.*
5. *L'impresa nell'ambito della politica di esternalizzazione fornisce evidenza del processo di analisi effettuato ai fini della conclusione dell'accordo di esternalizzazione dei compiti della funzione antiriciclaggio. In particolare, l'impresa verifica la sussistenza di eventuali conflitti di interesse, anche considerando quelli tra il fornitore di servizi e l'impresa, o con soggetti concorrenti.*
6. *L'analisi di cui al comma 5 è condotta al fine di comprendere i principali rischi derivanti dall'esternalizzazione, individuare le relative strategie per la mitigazione e gestione, nonché per una adeguata valutazione in merito alla identificazione del fornitore di servizi cui affidare i compiti della funzione antiriciclaggio. Le valutazioni dell'impresa sono adeguatamente documentate e riviste, laddove opportuno.*
7. *L'impresa che affida ad un terzo i compiti della funzione antiriciclaggio garantisce anche, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 274, paragrafo 5, degli Atti delegati e dall'articolo 30-septies, comma 2, del Codice, che le modalità di esternalizzazione non compromettano i risultati finanziari e la stabilità dell'impresa e la continuità delle sue attività.*
8. *Oltre a quanto stabilito dall'articolo 274, paragrafo 4, degli Atti delegati, l'accordo di esternalizzazione dei compiti della funzione antiriciclaggio prevede almeno:*
 - a) *la chiara definizione dell'attività oggetto dell'esternalizzazione, delle modalità di esecuzione e del relativo corrispettivo, nonché degli obblighi di riservatezza in merito alle informazioni acquisite nell'esercizio della funzione;*

- b) *le modalità e la frequenza della reportistica al titolare della funzione antiriciclaggio;*
- c) *che l'impresa possa recedere dal contratto senza oneri sproporzionati o tali da pregiudicare, in concreto, l'esercizio del diritto di recesso;*
- d) *che l'impresa possa recedere dal contratto o modificarlo in caso di richiesta dell'IVASS;*
- e) *che il contratto non possa essere sub-esternalizzato senza il consenso dell'impresa;*
- f) *che siano acquisite informazioni con riguardo all'adozione da parte del fornitore dei presidi in tema di conflitti di interesse di cui all'articolo 274, paragrafo 3, lettera b), degli Atti delegati.*

9. *Salvo quanto previsto dal comma 10, l'accordo di esternalizzazione dei compiti della funzione antiriciclaggio può essere concluso solo con fornitori con sede legale nello SEE, secondo quanto previsto nei commi 11 e 12. In tal caso l'impresa assicura altresì che siano adeguatamente definiti:*

- a) *obiettivi, metodologie e frequenza dei controlli;*
- b) *modalità e frequenza dei rapporti con l'organo amministrativo e l'organo con funzione di gestione;*
- c) *possibilità di riconsiderare le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche di rilievo nell'operatività e nell'organizzazione dell'impresa di assicurazione.*

10. *In deroga a quanto previsto dal comma 9, è consentita, previa autorizzazione dell'IVASS, l'esternalizzazione dei compiti della funzione antiriciclaggio ad un fornitore con sede legale fuori dallo SEE, purché ricompreso nell'ambito del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del Codice. L'impresa allega all'istanza gli elementi informativi di cui ai successivi commi 11 e 12.*

11. *Coerentemente con quanto previsto dall'articolo 30-septies, comma 3 del Codice e dal comma 9, del presente articolo, nel caso di esternalizzazione dei compiti della funzione antiriciclaggio ad un fornitore con sede legale nello SEE, l'impresa ne dà preventiva comunicazione all'IVASS, almeno sessanta giorni prima della esecuzione del contratto, allegando la bozza del contratto e, ove non illustrati nella bozza del contratto, una relazione che descriva, in modo analitico:*

- a) *le motivazioni sottostanti la decisione di esternalizzare i compiti della funzione, la determinazione del corrispettivo, la scelta del fornitore;*
- b) *ogni ulteriore informazione che consenta di valutare il rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed affidabilità,*
- c) *la sussistenza dei presupposti per il pieno esercizio dell'attività di vigilanza, anche ispettiva, da parte dell'IVASS.*

È altresì comunicato il nominativo del responsabile presso il fornitore.

12. *Se i compiti della funzione antiriciclaggio vengono esternalizzati ad un fornitore con sede nello SEE e ricompreso tra le società del gruppo, l'impresa ne dà preventiva comunicazione all'IVASS, almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, indicando:*

- a) *il nominativo del fornitore di servizi;*

- b) *il nominativo del responsabile, presso il fornitore;*
- c) *l'oggetto, le ragioni e la durata dell'esternalizzazione, al fine di consentire all'IVASS la valutazione prevista dal comma 11.*

In tale ipotesi, il rispetto dei criteri di economicità di cui al comma 1 si presume. La comunicazione può essere presentata anche dall'ultima società controllante italiana per conto delle società del gruppo interessate dall'esternalizzazione.

13. Il sistema di governo societario garantisce controlli di standard analoghi a quelli che sarebbero attuati se i compiti della funzione antiriciclaggio fossero svolti direttamente dall'impresa. I rischi specifici connessi all'esternalizzazione sono inclusi nella politica di gestione dei rischi.

14. Ai fini di cui al comma 13, l'impresa adotta idonei presidi organizzativi e contrattuali che consentano di monitorare costantemente lo svolgimento dei compiti della funzione antiriciclaggio esternalizzati, la conformità delle relative attività all'ordinamento, alle direttive e procedure aziendali ed ai termini dell'accordo di esternalizzazione, nonché il rispetto dei limiti operativi fissati dall'impresa, intervenendo tempestivamente qualora il fornitore non adempia agli impegni assunti o la qualità del servizio fornito sia carente. I presidi garantiscono il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 30-septies, comma 5, del Codice, con particolare riguardo alle ipotesi in cui il fornitore di servizi ha sede legale fuori dallo SEE.

15. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 274, paragrafo 5, lettera d) degli Atti delegati e dall'articolo 30-septies del Codice, l'impresa che esternalizza i compiti della funzione antiriciclaggio adotta idonee misure per assicurare la continuità dell'attività in caso di interruzione o grave deterioramento della qualità del servizio reso dal fornitore, inclusi adeguati piani di emergenza o di reinternalizzazione delle attività, in coerenza con la politica di esternalizzazione di cui all'articolo 30, comma 6, del Codice.

16. Se l'esternalizzazione è effettuata nell'ambito del gruppo, l'ultima società controllante italiana:

- a) *mantiene evidenza delle imprese che hanno esternalizzato i compiti della funzione antiriciclaggio fornendone informazione alle altre società del gruppo;*
- b) *assicura che l'accordo di esternalizzazione non pregiudichi la prestazione della funzione antiriciclaggio a livello dell'impresa interessata.*

17. L'IVASS verifica che l'esternalizzazione e l'esecuzione dei compiti della funzione antiriciclaggio rispettino le condizioni di cui al presente articolo.

18. Qualora, in considerazione della natura, della portata e della complessità del rischio di riciclaggio intrinseco all'attività dell'impresa, delle caratteristiche e della posizione di mercato del fornitore o della qualità del servizio da questo reso, l'IVASS ritenga che non possa essere assicurata la prevenzione dell'utilizzo dell'impresa a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ovvero non sia consentito il pieno esercizio delle funzioni di vigilanza, può imporre all'impresa di modificare il contratto di esternalizzazione, ovvero, nei casi più gravi, di recedere dal contratto, come previsto dal comma 8, lettera d).

19. L'IVASS comunica all'impresa l'esistenza di eventuali motivi ostativi all'esternalizzazione dei compiti della funzione antiriciclaggio entro 60 giorni dal ricevimento

della comunicazione di cui al comma 11, o entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 12, complete della documentazione di supporto.

20. L'impresa comunica in ogni caso tempestivamente all'IVASS se in corso di contratto sono intervenuti sviluppi rilevanti, in merito all'esternalizzazione dei compiti della funzione antiriciclaggio, con particolare riguardo a cambiamenti relativi al fornitore che incidono sul servizio.

21. L'impresa comunica all'IVASS la cessazione del contratto di esternalizzazione, allegando una relazione sulle modalità di reinternalizzazione o di affidamento ad altro fornitore dei compiti della funzione antiriciclaggio.

22. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 274, paragrafo 4, lettere h) e i) degli Atti delegati, l'accordo di esternalizzazione assicura all'impresa, all'IVASS, alla UIF e alle Autorità la possibilità di accedere alle informazioni utili e ai locali in cui opera il fornitore di servizi per le attività di monitoraggio, supervisione e controllo.

23. I compiti della funzione antiriciclaggio di ciascuna impresa del gruppo possono essere esternalizzati a un'unità specializzata costituita a livello di gruppo, a condizione che:

- a) in ciascuna impresa del gruppo sia individuato il titolare della funzione antiriciclaggio che curi i rapporti con il titolare della funzione di gruppo;
- b) siano adottate adeguate procedure per garantire che le politiche di gestione del rischio di riciclaggio definite a livello di gruppo siano adeguatamente calibrate rispetto alle caratteristiche operative della singola impresa.

24. Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 1 a 22 si applicano anche quando i compiti della funzione antiriciclaggio sono esternalizzati a livello di gruppo.

25. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2, da 8 a 15, da 17 a 22, si applicano anche quando i compiti di cui all'articolo 14 sono attribuiti, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, alla funzione che svolge compiti omologhi presso la sede centrale.

Articolo 12

(Modifiche all'articolo 17 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 (Rapporti con le altre funzioni aziendali) le parole "anche in merito" sono sostituite dalle seguenti "e valutando il rischio connesso". Dopo le parole "a nuovi prodotti, alla modifica di quelli esistenti" sono aggiunte le seguenti "o all'ingresso in un nuovo mercato e raccomandando le misure necessarie per mitigare e gestire questi rischi".

Articolo 13

(Modifiche all'articolo 18 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)

1. Al comma 3 dell'articolo 18 (Responsabile per la segnalazione di operazioni sospette), le parole "indipendenza, onorabilità e professionalità fissati nella politica aziendale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti "idoneità fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e)"

2. Dopo il comma 5, dell'articolo 18 (Responsabile per la segnalazione di operazioni sospette) è inserito il seguente:

5-bis Il legale rappresentante oppure – nel caso in cui il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette sia un soggetto diverso – il titolare della funzione antiriciclaggio definisce procedure di gestione delle operazioni sospette che garantiscano il trattamento prioritario di quelle caratterizzate da fattori di rischio particolarmente elevato.

Articolo 14

(Modifiche all'articolo 19 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)

1. Al comma 5 dell'articolo 19 (Funzione di revisione interna) le parole “*l'organo amministrativo, l'alta direzione e l'organo di controllo*” sono sostituite dalle seguenti “*gli organi sociali*”.

Articolo 15

(Modifiche all'articolo 20 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)

1. Al comma 2 dell'articolo 20 (Presidi in materia di rete distributiva) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- a) *prevedono nell'ambito dei contratti/accordi di collaborazione con gli intermediari costituenti la rete distributiva diretta*
- *le regole di comportamento per prevenire rischio di riciclaggio cui gli stessi devono attenersi nell'esercizio della propria attività,*
 - *le modalità per scambiare informazioni relative alle “stesse operazioni” e agli “stessi clienti” riguardanti l'avvenuta segnalazione alla UIF ovvero informazioni ulteriori richieste da quest'ultima, nonché le richieste dell'Autorità giudiziaria, degli organi delegati alle indagini o delle autorità fiscali connesse all'esistenza o alla probabilità di accertamenti in materia di riciclaggio, dei relativi reati presupposto o di finanziamento del terrorismo,*
 - *la facoltà di eseguire verifiche dirette in loco;*

Articolo 16

(Modifiche all'articolo 22 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)

1. Al comma 3, lettera b) dell'articolo 22 (Ruolo dell'ultima società controllante italiana) dopo le parole “*l'ultima società controllante italiana*” sono inserite le seguenti “*- incluso il rapporto diretto dei titolari delle funzioni antiriciclaggio delle predette società, anche estere, al titolare della funzione antiriciclaggio di gruppo –*” e dopo le parole “*verifica della clientela*” sono inserite le seguenti “*alla conservazione dei dati*”.

2. Al comma 3 dell'articolo 22 (Ruolo dell'ultima società controllante italiana) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

- c) *procedure di controllo in materia di antiriciclaggio a livello di gruppo.*

3. Il comma 4 dell'articolo 22 (Ruolo dell'ultima società controllante italiana) è sostituito dal seguente:

4. *L'ultima società controllante italiana è tenuta:*

- a) *a nominare un componente dell'organo amministrativo quale responsabile per l'antiriciclaggio a livello di gruppo, il cui incarico ha natura esecutiva. Il consigliere responsabile per l'antiriciclaggio costituisce il principale punto di contatto tra il*

responsabile della funzione antiriciclaggio di gruppo, l'organo amministrativo e l'organo con funzioni di gestione della capogruppo e assicura che questi ultimi abbiano le informazioni necessarie per comprendere la rilevanza dei rischi di riciclaggio cui il gruppo è esposto, ai fini dell'esercizio delle rispettive attribuzioni. Il consigliere assicura inoltre che il responsabile della funzione antiriciclaggio di gruppo svolga in modo efficace i propri compiti;

- b) a creare una base informativa comune che consenta a tutte le società appartenenti al gruppo di valutare in modo omogeneo la clientela.*
- 5. All'articolo 22 (Ruolo dell'ultima società controllante italiana) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
 - 5. *L'ultima società controllante italiana garantisce che le società del gruppo attuino tempestivamente le misure correttive necessarie al superamento delle carenze nei presidi antiriciclaggio riscontrate dall'IVASS, dalla UIF ovvero, in relazione alle società estere, dalle competenti autorità.*

Articolo 17

(Modifiche all'articolo 23 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)

- 1. Al comma 1 dell'articolo 23 (Gestione del rischio di riciclaggio nel gruppo) dopo le parole *"istituita presso di essa, o"* sono aggiunte le seguenti *"tenuto conto della natura e della ridotta portata e complessità dei rischi,"*

Articolo 18

(Inserimento dell'articolo 23-bis nel Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)

- 1. Dopo l'articolo 23 (Organo con funzione di gestione) è inserito il seguente articolo:

Articolo 23-bis

(Titolare della funzione antiriciclaggio di gruppo)

- 1. *L'ultima società controllante italiana nomina un titolare della funzione antiriciclaggio di gruppo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b) del presente Regolamento.*
- 2. *Il titolare collabora con i titolari delle funzioni antiriciclaggio delle singole componenti del gruppo, incluse quelle estere, e garantisce che questi svolgano i propri compiti in maniera coordinata e secondo politiche e procedure coerenti con quelle di gruppo. In particolare:*
 - a) coordina l'esercizio di valutazione dei rischi di riciclaggio condotto dalle componenti del gruppo;*
 - b) redige una valutazione dei rischi di riciclaggio di gruppo, tenendo conto dei rischi risultanti dagli esercizi individuali, delle interrelazioni tra le singole società del gruppo e del loro impatto sull'esposizione al rischio a livello di gruppo;*
 - c) presenta all'organo amministrativo e a quello di controllo dell'ultima società controllante italiana una relazione annuale, sull'esposizione ai rischi di riciclaggio e sulle attività della funzione antiriciclaggio a livello di gruppo;*
 - d) elabora e sottopone all'organo amministrativo dell'ultima società controllante italiana procedure, metodologie e standard di gruppo in materia di antiriciclaggio e garantisce*

che le politiche e le procedure delle componenti del gruppo siano in linea con questi standard oltre che conformi alle disposizioni legislative e regolamentari in materia antiriciclaggio loro applicabili;

- e) *stabilisce flussi informativi periodici da parte di tutte le società del gruppo per la condivisione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti.*

Articolo 19

(Modifiche all'articolo 24 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)

1. Al comma 1 dell'articolo 24 (Gruppi con operatività transfrontaliera) dopo le parole *“adeguata verifica della clientela”* sono aggiunte le seguenti *“, conservazione delle informazioni”*.
2. Al comma 2 dell'articolo 24 (Gruppi con operatività transfrontaliera) dopo le parole *“assicurare la condivisione delle informazioni”* sono aggiunte le seguenti *“– anche relativamente al singolo cliente –”*.

Articolo 20

(Modifiche all'articolo 47 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)

1. Al comma 2 dell'articolo 47 (Misure rafforzate di adeguata verifica) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) *richiesta dell'autorizzazione per l'instaurazione del rapporto, l'esecuzione dell'operazione o per le misure da porre in essere nel caso di rapporto preesistente da parte di un alto dirigente, il quale è tenuto ad acquisire il parere della funzione antiriciclaggio e, ove non intenda adeguarvisi, a formalizzare la motivazione e le misure da adottare per mitigare i rischi segnalati nel parere.*

Articolo 21

(Modifiche all'articolo 48 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)

1. All'articolo 48 (Clienti o beneficiari residenti in Paesi terzi ad alto rischio) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
 2. *Nel caso di cliente, beneficiario o dei rispettivi titolari effettivi residenti o aventi sede in paesi terzi ad alto rischio – diversi dai soggetti indicati nel comma 1 –, vengono applicate tutte le misure rafforzate di adeguata verifica previste nell'articolo 47, comma 2.*

Articolo 22

(Modifiche all'articolo 49 del Regolamento IVASS n. 44 del 19 febbraio 2019)

1. Al comma 4 dell'articolo 49 (Persone politicamente esposte) le parole *“appartenenti all'alta direzione”* sono sostituite dalla seguente *“appositamente”*.

Articolo 23
(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il consigliere responsabile per l'antiriciclaggio è nominato al primo rinnovo degli organi sociali successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

Per il Diretorio Integrato
Il Presidente

Provvedimento IVASS n. 145 del 18 giugno 2024

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI ESAME DELLA PROVA DI IDONEITÀ PER L'ISCRIZIONE NELLE SEZIONI A E B DEL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI, ANCHE A TITOLO ACCESSORIO, E RIASSICURATIVI - SESSIONE 2023

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTO il Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, e, in particolare, l'articolo 13 che istituisce l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'articolo 109 che istituisce il Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi e l'articolo 110, che attribuisce all'Autorità il potere di determinare le modalità di svolgimento della prova d'idoneità per l'iscrizione delle persone fisiche nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi;

VISTO il regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, concernente la disciplina dell'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa ed, in particolare, gli articoli 84 e 85;

VISTO il provvedimento IVASS n. 140 del 19 dicembre 2023 con il quale è stata indetta la prova di idoneità per l'anno 2023 e, in particolare, l'articolo 9;

CONSIDERATO che l'IVASS ha provveduto a consultare le principali associazioni di categoria per l'acquisizione di una rosa di nominativi di docenti universitari in materie tecniche, giuridiche, economiche e finanziarie rilevanti per l'esercizio dell'attività, da cui attingere il nominativo di un membro effettivo e quello di un membro supplente;

RITENUTO necessario procedere alla costituzione della Commissione d'esame per la predetta prova di idoneità;

VISTA la delibera n. 5X/2024 assunta dal Direttorio Integrato nella seduta del 18 giugno 2024;

adotta il seguente:

PROVVEDIMENTO

Art. 1

(Nomina Commissione d'esame)

La Commissione di esame della prova di idoneità per l'iscrizione nelle Sezioni A e B del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi indetta con provvedimento IVASS n. 140 del 19 dicembre 2023 è così costituita:

- Dott.ssa Lucilla Caterini Grossi, direttore IVASS - Presidente;
- Dott. Raffaele Larobina, direttore IVASS – Vice Presidente;
- Sig.ra Anna Rita Ballanti, specialista IVASS - membro effettivo;
- Dott.ssa Rosanna Cutruzzulà, specialista IVASS – membro effettivo;

Provvedimenti

- Dott.ssa Luciana Calabrese, esperto IVASS - membro effettivo;
- Dott.ssa Vittoria De Santis, esperto IVASS - membro effettivo;
- Prof. Emilio Barucci, Professore ordinario di Matematica finanziaria presso il Politecnico di Milano – nominativo dell'IVASS – membro effettivo;
- Prof. Pierpaolo Marano, Professore associato, Facoltà di economia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - nominativo designato su proposta delle Associazioni di categoria -membro effettivo;
- Dott.ssa Federica Marinello, specialista IVASS – membro supplente;
- Dott. Massimo Mazzola, esperto IVASS – membro supplente;
- Dott.ssa Micaela Melis, esperto IVASS – membro supplente;
- Prof.ssa Stefania Cavaliere, Professore a contratto di Diritto dell'economia presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Bari – nominativo dell'IVASS – membro supplente;
- Prof.ssa Diana Cerini - Professore ordinario di diritto privato comparato presso l'Università di Milano Bicocca - nominativo designato su proposta delle Associazioni di categoria - membro supplente.

Le funzioni di segreteria sono svolte dai dottori Luigi Chichierchia e Veronica Arfuso, e della signora Barbara Petroselli (supplente), dipendenti dell'IVASS.

Ai componenti della Commissione non dipendenti dell'IVASS è riconosciuto un gettone di presenza nella misura di € 200,00 (duecento) lordi, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, a seduta. Agli stessi componenti è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, di pasti e di pernottamento effettivamente sostenute e documentate. Ai fini della corresponsione dei predetti importi si fa riferimento a quanto previsto dalla policy relativa ai rimborsi da corrispondere ai componenti di commissioni e collegi.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

Provvedimento IVASS n. 146 del 18 giugno 2024

MODIFICA AL PROVVEDIMENTO IVASS N. 66 DEL 18 DICEMBRE 2017 CONCERNENTE I CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ SPETTANTI, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 246, COMMA 3 E 280, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209, AI COMMISSARI LIQUIDATORI ED AI COMPONENTI DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DELLE IMPRESE AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA. INDENNITÀ SPETTANTI AI COMMISSARI LIQUIDATORI DI IMPRESE NON AUTORIZZATE.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 con cui all'ISVAP è subentrato l'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 – Codice delle assicurazioni private (di seguito CAP) e, in particolare, l'art. 246, comma 3, il quale dispone che le indennità spettanti ai commissari liquidatori ed ai componenti del comitato di sorveglianza delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa sottoposte a liquidazione coatta amministrativa sono determinate dall'IVASS in base ai criteri da esso stabiliti e sono a carico dell'impresa sottoposta alla procedura;

VISTO altresì che l'art. 341, comma 1, CAP il quale stabilisce, tra l'altro, che l'art. 246, comma 3, si applica a tutte le procedure in corso alla data di entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni private;

VISTO il provvedimento IVASS n. 66 del 18 dicembre 2017 che disciplina i criteri di determinazione delle indennità spettanti, ai sensi degli articoli 246, comma 3 e 280, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai commissari liquidatori ed ai componenti del comitato di sorveglianza delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa in liquidazione coatta amministrativa;

VISTO il provvedimento IVASS n. 100 del 15 dicembre 2020 recante modifiche all'art. 12 del provvedimento IVASS n. 66 del 18 dicembre 2017;

VISTO il provvedimento IVASS n. 120 del 24 maggio 2022 recante modifiche all'art. 12 del provvedimento IVASS n. 66 del 18 dicembre 2017;

TENUTO CONTO di quanto previsto dal regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e successive modificazioni (Legge Fallimentare) e dal decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi e dell'insolvenza), nonché dei criteri stabiliti nel decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni (TUB) per gli organi delle liquidazioni delle banche, fatte salve le specificità della liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione;

RILEVATE le esigenze di prevedere i criteri di determinazione delle indennità spettanti ai

commissari liquidatori e ai componenti dei comitati di sorveglianza delle imprese, autorizzate e non autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa, sottoposte a liquidazione coatta amministrativa in caso di cessazione dell'incarico nel corso della procedura e di introdurre un compenso premiale per la chiusura delle liquidazioni coatte amministrative.

adotta il seguente

PROVVEDIMENTO

Art. 1

(Modifiche all'art.12 del Provvedimento n. 66 del 18 dicembre 2017)

L'art. 12 (Procedure di liquidazione coatta amministrativa già in essere) è sostituito con il seguente:

- “1. *Il compenso dei commissari liquidatori delle procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento è costituito unicamente dalla quota variabile di cui al comma 4 dell'art. 1 dell'abrogato provvedimento ISVAP n. 2509/2007, calcolata sull'ammontare, suddiviso per scaglioni, dell'attivo distribuito ai creditori. Ai fini della determinazione dell'indennità fra il minimo ed il massimo si terrà conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della complessità della procedura, delle spese effettuate, della sollecitudine con cui sono state condotte le operazioni liquidatorie e del complessivo ammontare di quanto percepito nel corso della procedura. Ove si verificassero una o più sostituzioni del commissario liquidatore nel corso della procedura, l'indennità spettante a ciascun commissario è calcolata in proporzione all'attivo dallo stesso distribuito, tenendo conto di quanto complessivamente distribuito al termine della procedura.*
2. *In alternativa a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, al commissario liquidatore che chiude una procedura di liquidazione coatta amministrativa può essere riconosciuto un compenso di importo non superiore a € 60.000, dedotti gli eventuali acconti percepiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, determinato tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della complessità della procedura, delle spese effettuate, della sollecitudine con cui sono state condotte le operazioni e del complessivo ammontare di quanto percepito nel corso della procedura. Nel caso di organo pluripersonale composto da due o più commissari liquidatori, si applica l'art. 3, comma 2, del presente provvedimento.*
3. *Al presidente e a ciascun componente del comitato di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa spetta un'indennità variabile pari, rispettivamente, al 9% e al 7,5% di quella determinabile in favore del commissario liquidatore ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.*
4. *Nel corso della procedura, dopo ogni distribuzione di somme ai creditori a titolo di acconto o di riparto parziale, possono essere erogati acconti sull'indennità finale, su istanza motivata del commissario liquidatore e previa autorizzazione dell'IVASS, in misura pari all'importo derivante dall'applicazione delle aliquote percentuali minime previste dall'art. 1, comma 4, del provvedimento ISVAP n. 2509/2007 all'attivo distribuito a titolo di acconto o di riparto parziale e tenendo conto dell'intero importo distribuibile al termine della procedura.*

5. *Gli organi liquidatori delle procedure aperte successivamente all'1 gennaio 2010, al momento della presentazione del bilancio e del riparto finale, possono optare per le indennità calcolate ai sensi del Capo II del presente provvedimento, dedotti tutti i compensi – sia nella parte fissa che variabile – erogati agli organi della liquidazione in vigenza del precedente regime.*
6. *Nei casi in cui il deposito della documentazione finale relativa alle procedure aperte prima dell'1 gennaio 2010 abbia avuto luogo entro l'1 gennaio 2022, agli organi della liquidazione è riconosciuto un compenso premiale fino a tre quote predeterminate, così come calcolate ai sensi dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 4, comma 1, del provvedimento ISVAP n. 2509/2007.*
7. *Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche alle liquidazioni coatte amministrative degli enti di gestione fiduciaria ancora aperte alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.*
8. *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure liquidatorie chiuse tramite concordato.*
9. *In relazione alle procedure di liquidazione coatta amministrativa chiuse con giudizi in corso, si applica la disciplina di cui all'art. 1, comma 8, e all'art. 10, comma 4 del provvedimento ISVAP n. 2509/2007, fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6 del presente articolo.*
10. *Ove il commissario liquidatore cessi dalle funzioni nel corso della procedura, per motivi diversi dalla revoca, può chiedere, a prescindere dallo stato della procedura, la corresponsione a titolo definitivo del compenso finale ad esso spettante, dedotti gli acconti percepiti. In tal caso, il compenso è determinato:*
 - a) *applicando i criteri e le percentuali previsti all'art. 1, comma 4, del provvedimento ISVAP n. 2509/2007 in proporzione all'attivo dallo stesso distribuito, tenendo conto di quanto distribuito in precedenza e di quanto distribuibile al termine della procedura;*
 - b) *ove più favorevole, incluso il caso di assenza di attivo dal medesimo distribuito, nella misura e con i criteri previsti al comma 2 del presente articolo.*
11. *Nel caso in cui il presidente o un componente del comitato di sorveglianza cessi dalle funzioni nel corso della procedura, per motivi diversi dalla revoca, può chiedere la corresponsione di un compenso a titolo definitivo prima della chiusura, dedotti gli acconti percepiti, determinato ai sensi del comma 3 del presente articolo.*
12. *Il compenso degli organi delle liquidazioni che provvedono agli adempimenti finali di chiusura della procedura ai sensi degli artt. 261, 262 e 263 CAP, tenendo conto dei criteri indicati dai commi 1 e 2 del presente articolo e ove gli organi non esercitano l'opzione di cui al comma 5 del presente articolo, è incrementato:*
 - a) *quanto al commissario liquidatore, degli importi che saranno determinati secondo gli scaglioni di seguito individuati in funzione dello stato passivo*

<i>stato passivo</i>	<i>compenso integrativo</i>
<i>fino a € 100.000.000</i>	<i>da € 10.000 a € 25.000</i>
<i>da € 100.000.001 a € 300.000.000</i>	<i>da € 25.001 a € 50.000</i>
<i>da € 300.000.001 a € 500.000.000</i>	<i>da € 50.001 a € 75.000</i>

Provvedimenti

oltre € 500.000.000

da € 75.001 a € 100.000

b) quanto al presidente e a ciascun componente del comitato di sorveglianza, in misura pari rispettivamente al 9% e al 7,5% del compenso integrativo riconoscibile al commissario liquidatore”.

Art. 2

(Pubblicazione)

1. Il provvedimento è pubblicato nel Bollettino dell'IVASS ed è reso disponibile sul sito internet dell'Autorità.

Art. 3

(Entrata in vigore e ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del provvedimento entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino dell'IVASS.
2. Il provvedimento trova applicazione in favore degli organi delle procedure di liquidazione coatta amministrativa aperte prima dell'entrata in vigore del provvedimento IVASS n. 66/2017 (20 dicembre 2017) in carica alla data dell'entrata in vigore del presente provvedimento o successivamente nominati, con esclusione degli organi per i quali sono già stati determinati i compensi finali.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

Provvedimento IVASS n. 147 del 20 giugno 2024

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 41 DEL 2 AGOSTO 2018 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMATIVA, PUBBLICITÀ E REALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATIVI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modifiche e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTA la Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 in materia di distribuzione assicurativa;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2017/2359 della Commissione del 21 settembre 2017 che integra la Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modifiche e integrazioni, per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modifiche e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

VISTO il Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022, recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione degli atti regolamentari e generali dell'IVASS di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

VISTA la Direttiva (UE) 2014/65 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la Direttiva 2002/92/CE e la Direttiva 2011/61/UE;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione dell'8 marzo 2017, che integra il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati, e successive modifiche e integrazioni, stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 della Commissione dell'11 agosto 2017 che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 che integra la Direttiva (UE) 2014/65 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022 che ha completato la disciplina prevista da SFDR, definendo i contenuti e la modalità di presentazione dei requisiti di *disclosure* ivi previsti;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088;

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;

SENTITA la Consob, Commissione nazionale per le società e la borsa,

adotta il seguente

PROVVEDIMENTO

INDICE

- Articolo 1 (Modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Articolo 2 (Modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018)
- Articolo 3 (Disposizioni transitorie e finali)
- Articolo 4 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

Art. 1

(Modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. L'elenco degli allegati è modificato come segue:
 - a. sono abrogati gli allegati:
 - *Allegato 3: Informativa sul distributore*
 - *Allegato 4: Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP*
 - *Allegato 4-bis: Informazioni sulla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo*
 - *Allegato 4-ter: Elenco delle regole di comportamento del distributore*
 - b. sono inseriti gli allegati:
 - *Allegato 3: "Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi"*
 - *Allegato 4: "Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti d'investimento assicurativi"*
2. All'articolo 2 (Definizioni), comma 1, dopo la lettera oo-sexies), è aggiunta la seguente:
"oo-septies) "Regolamento (UE) 2022/1288: il Regolamento delegato (UE) 2022/1288 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 6 aprile 2022 che integra il Regolamento (UE) 2019/2088 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo», che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche;".
3. L'articolo 41 (Modalità d'esercizio dell'attività da parte dell'impresa) è modificato come segue:
 - a. al comma 8, all'inizio del periodo, le parole "*Le imprese conservano*" sono sostituite dalle seguenti: "*L'impresa conserva*";
 - b. dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: "*8-bis. L'impresa può adempiere agli obblighi previsti dal Codice relativamente all'informativa precontrattuale del distributore sugli strumenti di tutela del contraente, mediante la consegna della documentazione precontrattuale prevista dall'articolo 185 del Codice, se tale documentazione è completa di tutte le informazioni richieste dall'articolo 120, comma 1, lettera c) del Codice.*"
4. L'articolo 42 (Modalità di esercizio dell'attività da parte degli intermediari) è modificato come segue:

- a. al comma 4, lettera d), le parole *“negli allegati 4 e 4 bis”* sono sostituite dalle seguenti: *“nel “Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi” di cui all’allegato 3 e nel “Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti d’investimento assicurativi” di cui all’allegato 4”*;
 - b. il comma 4-bis è sostituito dalla dicitura *“(soppresso)”*¹.
5. L’articolo 56 (Informativa precontrattuale) è modificato come segue:
- a. il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. I distributori consegnano o trasmettono al contraente prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione, copia di una dichiarazione redatta in modo conforme al “Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi” di cui all’allegato 3 e la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto i distributori consegnano o trasmettono le informazioni di cui all’allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.”;
 - b. i commi 2 e 3 sono abrogati;
 - c. dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
“3-bis. I distributori riesaminano il contenuto delle informazioni previste dall’allegato 3, ogniqualvolta intervengano cambiamenti che incidono o potrebbero incidere significativamente sulle informazioni che vi figurano.”;
 - d. il comma 4 viene abrogato;
 - e. al comma 7, le parole *“ai commi 1 e 4”*, sono sostituite dalle seguenti: *“al comma 1”*;
 - f. al comma 9, dopo le parole *“le condizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera r), del Codice”*, sono inserite le seguenti: *“e gli intermediari riassicurativi.”*.
6. L’articolo 58 (Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente) è modificato come segue:
- a. nella rubrica, dopo *“del contraente”*, sono aggiunte le parole *“o dell’assicurato”*;
 - b. il comma 4-bis è sostituito dalla dicitura *“(soppresso)”*²;
 - c. al comma 9, dopo le parole *“le condizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera r), del Codice”*, sono inserite le seguenti: *“e agli intermediari riassicurativi.”*.

¹ Disposizione annullata dalla sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, 23 giugno 2021, n. 7549.

² Disposizione annullata dalla sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, 23 giugno 2021, n. 7549.

7. All'articolo 66 (Contratti in forma collettiva), comma 1, nel primo periodo, le parole "comma 4", sono sostituite dalle seguenti: "comma 1".
8. L'articolo 68-bis (Distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi) è modificato come segue:
 - a. al comma 1, vengono eliminate le parole "1, 2, 3," e "4-bis";
 - b. al comma 2, vengono eliminate le parole "1, 2, 3," e "4-bis";
 - c. dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: "2-bis. *Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione pubblicano sul proprio sito web, ove pertinenti, le informazioni previste dal Regolamento (UE) 2019/2088, dal Regolamento (UE) 2020/852 e dal Regolamento (UE) 2022/1288, secondo le modalità ivi indicate.*".
9. L'articolo 68-ter (Informativa precontrattuale) è modificato come segue:
 - a. il comma 1 è sostituito dal seguente: "*Prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, della conclusione di ciascun contratto di assicurazione, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione di cui all'articolo 68-bis consegnano o trasmettono al cliente:*
 - a) *copia di una dichiarazione, redatta in modo conforme al "Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti di investimento assicurativi" di cui all'allegato 4;*
 - b) *la documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.*
 - In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione di cui all'articolo 68-bis consegnano o trasmettono le informazioni di cui all'allegato 4 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.*";
 - b. dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione di cui all'articolo 68-bis riesaminano il contenuto delle informazioni previste dall'allegato 4, ogniqualvolta intervengano cambiamenti che incidono o potrebbero incidere significativamente sulle informazioni che vi figurano.";
 - c. al comma 2, dopo le parole "del Codice e tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2019/2088" sono aggiunte le seguenti "e dal Regolamento (UE) 2022/1288";
 - d. al comma 3-bis, dopo le parole "le informazioni previste dal Regolamento (UE) 2019/2088" la lettera "e" viene sostituita dalla "," e sono aggiunte dopo le parole "dal Regolamento (UE) 2020/852" le seguenti "e dal Regolamento (UE) 2022/1288, secondo le modalità ivi indicate";
 - e. al comma 6, le parole "in merito ad un prodotto" vengono sostituite dalle seguenti "in merito a un prodotto".

Art. 2

(Modifiche al Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018)

1. L'articolo 2 (Definizioni), comma 1 è modificato come segue:
 - a. alla lettera c), sono eliminate le parole "in cui sono" in quanto ripetute due volte;
 - b. dopo la lettera v), sono aggiunte le seguenti:
 - "v-bis) "Regolamento (UE) 2019/2088": il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;*
 - v-ter) "Regolamento (UE) 2020/852": il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088;*
 - v-quater) "Regolamento (UE) 2022/1288": il Regolamento delegato (UE) 2022/1288 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 6 aprile 2022 che integra il Regolamento (UE) 2019/2088 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo», che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche;"*
2. All'articolo 4 (Criteri di redazione e comunicazione delle informazioni), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. dopo il comma 1, è aggiunto il comma 1-bis:
 - "1-bis. I documenti precontrattuali di cui all'articolo 12:*
 - a) non contengono rinvii alle condizioni di polizza;*
 - b) limitano i riferimenti normativi ai casi strettamente necessari;*
 - c) non contengono formulazioni che fanno riferimento, anche indiretto, a una approvazione del loro contenuto da parte dell'IVASS.";*
 - b. il comma 2 è sostituito dal seguente:
 - "2. I documenti precontrattuali di cui agli articoli 15, 16, 21 e 29:*
 - a) fatta eccezione per le informazioni di cui alla lettera a-bis), nei casi in cui aspetti di dettaglio siano essenziali per la comprensione delle caratteristiche del prodotto, possono rinviare alle condizioni di polizza specificando in maniera puntuale la localizzazione testuale (sezione/pagina/paragrafo) in cui tali aspetti di dettaglio sono previsti; non sono ammessi generici rinvii alle condizioni di polizza;*
 - a-bis) le sezioni che indicano limitazioni ed esclusioni relative alle garanzie assicurative e finanziarie sono riportate in modo chiaro, esauriente, sintetico e completo rispetto alle informazioni indicate nelle condizioni di polizza redatte in conformità a quanto disposto dall'articolo 166 del Codice;*
 - b) limitano i riferimenti normativi ai casi strettamente necessari;*
 - c) non contengono formulazioni che fanno riferimento, anche indiretto, a una approvazione del loro contenuto da parte dell'IVASS".*

3. All'art. 11 (Proposta di assicurazione e altri documenti relativi all'emissione del contratto), comma 4, lett. b), dopo le parole "nella ricerca del" la parola "beneficiario" è sostituita con la parola "beneficiari".
4. All'art. 15 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi - DIP aggiuntivo Vita) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita) fornisce esclusivamente le informazioni integrative e complementari rispetto alle informazioni contenute nel DIP Vita, diverse da quelle pubblicitarie, necessarie affinché il contraente possa pervenire a una decisione informata sul prodotto."
 - b. dopo il comma 1 è inserito il comma 1-bis:

"1-bis. Le informazioni contenute nel DIP aggiuntivo Vita sono coerenti con:

 - a) *le informazioni riportate nel DIP Vita e le integrano senza apportarvi modifiche;*
 - b) *le informazioni riportate nelle condizioni di assicurazione."*
 - c. i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 sono abrogati;
 - d. al comma 10, la parola "interessate" è sostituita con le parole "contenute nell'allegato 2";
 - e. al comma 12, le parole "al comma 5 e delle ulteriori sezioni di cui al comma 9 del presente articolo" sono sostituite con le parole "all'allegato 2";
 - f. dopo il comma 12 è inserito il comma 12-bis:

"12-bis. Nella versione stampata, il documento occupa tre pagine di formato A4. Se occorre più spazio, la versione stampata può, in via eccezionale e per motivate circostanze, occupare un massimo di quattro pagine di formato A4. Se usa quattro pagine di formato A4, l'impresa è in grado di dimostrare all'IVASS, su richiesta, la necessità di tale spazio supplementare."
5. All'art. 16 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi - DIP aggiuntivo Multirischi) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. il comma 3 è abrogato;
 - b. al comma 4, la parola "interessate" è sostituita con le parole "contenute nell'allegato 3";
 - c. dopo il comma 4 è inserito il comma 4-bis:

"4-bis. Nella versione stampata, il documento occupa tre pagine di formato A4. Se occorre più spazio, la versione stampata può, in via eccezionale e per motivate circostanze, occupare un massimo di quattro pagine di formato A4. Se usa quattro pagine di formato A4, l'impresa è in grado di dimostrare all'IVASS, su richiesta, la necessità di tale spazio supplementare."
6. All'art. 17 (Comunicazioni in caso di esercizio di opzioni contrattuali) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. il comma 1 è abrogato;
 - b. al comma 2, l'inciso " , ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP ai sensi del comma 1" è eliminato.

7. All'articolo 20 (Documentazione e pubblicazione nel sito *internet*) sono apportate le seguenti modifiche:
- a. al comma 3, lettera a), le parole “(esemplificativamente: 1 di 6, 2 di 6,...)” vengono eliminate;
 - b. dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
“6-bis. L'informativa precontrattuale è integrata, ove pertinente, con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2019/2088, dal Regolamento (UE) 2020/852 e dal Regolamento (UE) 2022/1288, secondo le modalità ivi indicate.”.
8. All'articolo 21 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi – DIP aggiuntivo IBIP) sono apportate le seguenti modifiche:
- a. il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP) fornisce esclusivamente le informazioni integrative e complementari, diverse da quelle pubblicitarie, rispetto alle informazioni contenute nel KID, necessarie affinché il contraente possa pervenire a una decisione informata sul prodotto.”;
 - b. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1-bis. Le informazioni contenute nel DIP aggiuntivo IBIP sono coerenti con:
a) le informazioni riportate nel KID e le integrano senza apportarvi modifiche;
b) le informazioni riportate nelle condizioni di assicurazione.”;
 - c. i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono abrogati;
 - d. al comma 11, la frase “al comma 5 e delle sezioni di cui al comma 7 del presente articolo” è sostituita da “all'allegato 4”;
 - e. dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
“11-bis. Nella versione stampata, il documento occupa tre pagine di formato A4. Se occorre più spazio, la versione stampata può, in via eccezionale e per motivate circostanze, occupare un massimo di quattro pagine di formato A4. Se usa quattro pagine di formato A4, l'impresa è in grado di dimostrare all'IVASS, su richiesta, la necessità di tale spazio supplementare.”.
9. All'articolo 23 (Comunicazioni in caso di esercizio di opzioni contrattuali) sono apportate le seguenti modifiche:
- a. il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il DIP aggiuntivo IBIP contiene la descrizione delle opzioni contrattuali esercitabili non riportate nel KID con evidenza della tempistica, dei costi e delle relative modalità di esercizio.”;
 - b. al comma 2, l'inciso “, ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP ai sensi del comma 1” è eliminato;
 - c. al comma 3, gli incisi “di cui al comma 1” e “, ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP ai sensi del comma 1” sono eliminati;
 - d. dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“3-bis. Per i prodotti d'investimento assicurativi con una o più opzioni di investimento sottostanti che permettono di considerare tali prodotti come rientranti tra quelli che promuovono caratteristiche ambientali o sociali ovvero con opzioni d'investimento sottostanti che hanno come obiettivo investimenti sostenibili, l'informativa

precontrattuale è integrata, ove pertinente, con quanto previsto dal Regolamento UE 2019/2088, dal Regolamento (UE) 2020/852 e dal Regolamento UE 2022/1288, secondo le modalità ivi indicate.”.

10. Dopo l'articolo 25 (Documento unico di rendicontazione) è inserito il seguente:

“Art. 25-bis

(Informativa periodica sulla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili)

1. *Le imprese di assicurazione rendono disponibile, ove pertinente, l'informativa periodica di cui all'art. 11 del Regolamento (UE) 2019/2088, secondo le modalità previste dal medesimo articolo, dal Regolamento (UE) 2020/852 e dal Regolamento (UE) 2022/1288.”.*

 11. All'art. 29 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni - DIP aggiuntivo Danni e DIP aggiuntivo R.C. auto) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni fornisce le informazioni integrative e complementari, diverse da quelle pubblicitarie, rispetto alle informazioni contenute nel DIP Danni, necessarie affinché il contraente possa pervenire a una decisione informata sul prodotto.”;-
 - b. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Le informazioni contenute nel DIP aggiuntivo sono coerenti con:
 - a) *le informazioni riportate nel DIP Danni e le integrano senza apportarvi modifiche;*
 - b) *le informazioni riportate nelle condizioni di assicurazione.”;*
 - c. sono abrogati i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;

 - d. al comma 10, la parola *“interessate”* è sostituita con le parole *“contenute negli allegati 5 e 6”*;

 - e. il comma 11 è abrogato;

 - f. dopo il comma 12 è inserito il seguente:

“12-bis. Nella versione stampata, il DIP aggiuntivo Danni e il DIP aggiuntivo R.C. auto occupano tre pagine di formato A4. Se occorre più spazio, la versione stampata può, in via eccezionale e per motivate circostanze, occupare un massimo di quattro pagine di formato A4. Se usa quattro pagine di formato A4, l'impresa è in grado di dimostrare all'IVASS, su richiesta, la necessità di tale spazio supplementare.”.
-
12. All'art. 36 (Finanza etica e sostenibile), all'inizio del comma 1 sono inserite le seguenti parole *“Fermo quanto disposto dalla normativa vigente,”* e le parole *“L'impresa”* sono sostituite con *“l'impresa”*.
-
13. All'art. 41 (Sito internet), dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Relativamente ai prodotti di investimento assicurativi, le imprese pubblicano sul proprio sito web, ove pertinente, l'informativa richiesta dal Regolamento (UE) 2019/2088, dal Regolamento (UE) 2020/852 e dal Regolamento (UE) 2022/1288, secondo le modalità ivi previste.”.

14. All'art. 42 (Aree riservate), nel comma 9, sono eliminate le seguenti parole “o alla mancata predisposizione”.

Art. 3

(Disposizioni transitorie e di coordinamento)

1. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Provvedimento, le imprese e i distributori redigono il Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi e per i prodotti di investimento assicurativi, nonché i Documenti informativi precontrattuali aggiuntivi Vita, Multirischi, IBIP, Danni e R.C. auto secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 2.
2. Il riferimento al Modulo unico precontrattuale di cui agli allegati 3 e 4 del Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018 sostituisce, a ogni effetto e ovunque presenti, i riferimenti ai previgenti allegati 3, 4, 4-*bis* e 4-*ter*, contenuti nella regolamentazione adottata dall'IVASS.

Art. 4

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e nel sito internet dell'IVASS, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta.

Per il Diretorio Integrato
il Presidente

1.2 MODIFICHE STATUTARIE

Provvedimento prot. n. 0141679/24 del 4 giugno 2024

Credemvita S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

Credemvita S.p.A., con comunicazione del 3 maggio 2024, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria del 18 aprile 2024.

Le modifiche hanno riguardato gli articoli 10, 11, 13 e 14 (Assemblea), 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 (Amministrazione) e 24 (Collegio Sindacale) dello statuto sociale, essenzialmente al fine di recepire le disposizioni di cui al D.M. n. 88/2022 e al Provvedimento IVASS n. 142/2024.

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento prot. n. 0141680/24 del 4 giugno 2024

Credemassicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

Credemassicurazioni S.p.A., con comunicazione del 3 maggio 2024, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria del 19 aprile 2024.

Le modifiche hanno riguardato gli articoli 10, 11, 13 e 14 (Assemblea), 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 (Amministrazione) e 23 (Collegio Sindacale), dello statuto sociale essenzialmente al fine di recepire le disposizioni di cui al D.M. n. 88/2022 e al Provvedimento IVASS n. 142/2024.

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento prot. n. 0143554/24 del 6 giugno 2024

Vittoria Assicurazioni S.p.A. Modifiche statutarie. Provvedimento.

La società Vittoria Assicurazioni S.p.A., con comunicazione del 27 maggio 2024, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dal consiglio di amministrazione del 16 maggio 2024.

Le modifiche hanno riguardato l'articolo 5 (Capitale Sociale – Azioni – Obbligazioni) per l'aggiornamento degli elementi di patrimonio netto che le imprese esercenti congiuntamente i rami vita e danni devono distintamente attribuire alle rispettive gestioni, come richiesto dall'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 17 dell'11 marzo 2008.

Al riguardo questo istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione, le approva ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento prot. n. 0143772/24 del 7 giugno 2024

Axa Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

AXA Assicurazioni S.p.A., con comunicazione del 23 maggio 2024, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea degli azionisti del 20 maggio 2024.

Le modifiche apportate hanno riguardato:

- l'articolo 5, per l'aggiornamento delle voci patrimoniali che le imprese esercenti i rami vita e danni devono distintamente attribuire alle rispettive gestioni, come richiesto dall'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 17/2008;
- gli articoli 13 e 22, per l'adeguamento alle disposizioni del Provvedimento IVASS n. 142 del 5 marzo 2024.

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento prot. n. 0143775/24 del 7 giugno 2024

Sara Vita S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

Sara Vita S.p.A., con comunicazione del 24 aprile 2024, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria del 17 aprile 2024.

Le modifiche hanno riguardato gli articoli 15, 15-bis, 16, 17, 23 (Amministrazione della società), 24-bis (Collegio sindacale), 28 e 29 (Disposizioni generali) dello statuto sociale, essenzialmente al fine di recepire le disposizioni di cui al D.M. n. 88/2022 e al Provvedimento IVASS n. 142/2024.

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento prot. n. 0143776/24 del 7 giugno 2024

Sara Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

Sara Assicurazioni S.p.A., con comunicazione del 24 aprile 2024, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria del 17 aprile 2024.

Le modifiche hanno riguardato gli articoli 16, 16-bis, 18, 24 (Amministrazione della società), 25-bis (Collegio sindacale), 29 e 30 (Disposizioni generali) dello statuto sociale, essenzialmente al fine di recepire le disposizioni di cui al D.M. n. 88/2022 e al Provvedimento IVASS n. 142/2024.

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento prot. n. 0144914/24 del 10 giugno 2024

ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A., con comunicazione del 6 maggio 2024, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea degli azionisti del 22 aprile 2024.

Le modifiche apportate hanno riguardato gli articoli 17, 18 e 25, per l'adeguamento alle disposizioni del Provvedimento IVASS n. 142 del 5 marzo 2024.

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento prot. n. 0144917/24 del 10 giugno 2024

UniCredit Allianz Vita S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

UniCredit Allianz Vita S.p.A., con comunicazione del 29 aprile 2024, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea degli azionisti del 29 aprile 2024.

Le modifiche apportate hanno riguardato:

- l'articolo 5 per l'aggiornamento delle voci patrimoniali che le imprese esercenti i rami vita e danni devono distintamente attribuire alle rispettive gestioni, come richiesto dall'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 17/2008;
- gli articoli 19, 20, 22 e 31 per l'adeguamento alle disposizioni del Provvedimento IVASS n. 142 del 5 marzo 2024;
- l'art. 24 per consentire lo svolgimento delle adunanze del consiglio di amministrazione anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento prot. n. 0144918/24 del 10 giugno 2024

Quixa Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

Quixa Assicurazioni S.p.A., con comunicazione del 23 maggio 2024, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 20 maggio 2024.

Le modifiche apportate, finalizzate a recepire le disposizioni del Provvedimento IVASS n. 142 del 5 marzo 2024, sono relative agli articoli 13 (Consiglio di Amministrazione) e 22 (Collegio Sindacale) dello statuto sociale.

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento prot. n. 0146539/24 dell'11 giugno 2024

Allianz Viva S.p.A. - Modifiche Statutarie. Provvedimento.

Allianz Viva S.p.A., con comunicazione del 2 maggio 2024, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea degli azionisti del 22 aprile 2024.

Le modifiche apportate, finalizzate a recepire le disposizioni del Provvedimento IVASS n. 142 del 5 marzo 2024, sono relative agli articoli 19 e 20 (Consiglio di Amministrazione) e 30 (Collegio Sindacale) dello statuto sociale.

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento prot. n. 0151446/24 del 18 giugno 2024

Net Insurance Life S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

La società Net Insurance Life S.p.A. con comunicazione del 23 maggio 2024 ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria del 23 aprile 2024.

Le modifiche hanno riguardato l'art. 14 (Comitato Strategico) al fine di eliminare le previsioni che attribuiscono al Comitato Strategico i compiti in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati.

Al riguardo questo istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione, le approva ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento prot. n. 0151447/24 del 18 giugno 2024

Net Insurance S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

La società Net Insurance S.p.A. con comunicazione del 23 maggio 2024 ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria del 23 aprile 2024, integrate con Atto di rettifica del 22 maggio 2024.

Le modifiche hanno riguardato:

- l'art. 14 (Poteri degli amministratori - Direttore generale) al fine di esplicitare nello statuto l'istituzione del Comitato Remunerazioni e del Comitato controllo e rischi, con l'attribuzione a quest'ultimo della competenza anche in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati;
- l'art. 15 (Comitato Strategico) al fine di eliminare le previsioni che attribuiscono al Comitato Strategico compiti in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati.

Al riguardo questo istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione, le approva ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento prot. n. 0151469/24 del 18 giugno 2024

AmTrust S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

La società AmTrust S.p.A., con comunicazione del 24 maggio 2024, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea straordinaria del 21 maggio 2024.

In particolare, le principali modifiche hanno riguardato l'oggetto sociale (art. 3), gli aspetti di *governance* in ottemperanza alle disposizioni del Provvedimento n. 142 del 5 marzo 2024 (artt. 15, 16, 21, 22 e 24) e la previsione della figura del direttore generale (art. 18).

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento prot. n. 0158889/24 del 27 giugno 2024

Groupama Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

Groupama Assicurazioni S.p.A., con comunicazione del 6 maggio 2024, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria del 29 aprile 2024.

Le modifiche hanno riguardato l'articolo 6 (Capitale sociale e azioni) al fine di aggiornare gli importi del patrimonio netto attribuiti alla gestione vita e alla gestione danni in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento ISVAP n. 17/2008 e gli articoli 11 (Svolgimento delle adunanze assembleari), 13 (Composizione del Consiglio di Amministrazione), 15 (Svolgimento delle sedute consiliari) e 19 (Composizione e funzioni del Collegio Sindacale) dello statuto sociale, essenzialmente al fine di recepire le disposizioni di cui al Provvedimento IVASS n. 142/2024.

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

2. IMPRESE IN LCA

2.1 INFORMATIVA SEMESTRALE AI CREDITORI SULL'ANDAMENTO DELLE LIQUIDAZIONI

2.1.1 GRUPPO A) LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE DI IMPRESE AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023

IMPRESA	ARFIN COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. SEDE IN MILANO (Via San Simpliciano, n. 5 – cap 20121)
----------------	--

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 06/12/2010 – G.U. n. 291 del 14/12/2010
Commissario liquidatore	prof. Angelo Cremonese
Comitato di sorveglianza	avv. prof. Giulio Ponzanelli – presidente; avv. Andrea Grosso – componente; dott. Marco Lagomarsino – componente
Numero di telefono della liquidazione	02.6887357
Numero di telefax della liquidazione	02.69.90.13.89
E-mail	info@gruppoarfin.it
PEC	risorseumane@gruppoarfinpec.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Non autorizzata al ramo r.c.auto	
----------------------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	03/05/2012
Tribunale	Milano
Stato del giudizio	Sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	16/11/12 – Milano
Esito giudizio di primo grado	Assoluzione degli imputati
Stato del giudizio	Il giudizio di appello ha confermato

	l'assoluzione degli ex esponenti aziendali
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Non attivata	
--------------	--

F: Deposito stato passivo

Data deposito	11/11/2014
Tribunale competente	Milano

G: Acconti corrisposti ai creditori

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
Creditori di assicurazione	2.334.544	61,25

H: Deposito piani di riparto parziale/finale

NO	
----	--

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	5.268.472
Titoli in patrimonio (valore nominale)*	0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	0
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	0
Totale attivo	5.268.472

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 4.905 Importo: € 20.706.999
-------------------------------------	--

IMPRESA	ASSID - ASSICURATRICE ITALIANA DANNI S.P.A. (GIA' SOCIETA' NUOVA ASSICURATRICE S.P.A.) SEDE IN MILANO (Viale Gian Galeazzo, 3 - cap 20136)
----------------	---

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 12/03/1998 - G.U. n. 64 del 18/03/1998
Commissario liquidatore	avv. prof. Raffaele Lener
Comitato di sorveglianza	prof. avv. Bruno Inzitari - presidente dott. Francesco Ferrucci - componente sig. Giuseppe Orsini - componente
Numero di telefono della liquidazione	-
Numero di telefax e email della liquidazione	assidlca.ripartofinale@gmail.com
PEC	assid.lca@pec.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Commissario liquidatore	
-------------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	21/06/2001
Tribunale	Milano
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e Tribunale competente	06/03/2013 – Milano
Stato del giudizio	Condanna di ex esponenti aziendali
Data sentenza secondo grado e Corte d'Appello competente	n. 7164 del 21/10/2015 – Milano
Stato del giudizio	Estinzione dei reati per prescrizione

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali e/o della società di revisione

Data sentenza e Giudice competente	19/07/2011 - Tribunale di Milano n. 836/2015 - Corte d'Appello di Milano
Stato del giudizio	Condanna in 1° e 2° grado di n. 9 ex amministratori e sindaci al risarcimento di € 2 milioni, oltre spese legali e CTU. Pignorati presso terzi € 1.614 e € 2.393. Pendono giudizi in Cassazione ed esecutivi. Credito ceduto a Consap nel 2019. Definita in via transattiva l'azione di responsabilità nei confronti di altri n. 15 esponenti aziendali. Transatta la rinuncia all'azione risarcitoria nei confronti della società di revisione PKF Italia verso l'incasso di € 1 milione.

F: Deposito stato passivo

Data deposito	27/09/2006
Tribunale competente	Milano

G: Acconti corrisposti ai creditori

Vedi punto seguente	
---------------------	--

H: Deposito piani di riparto parziale/ finale

Deposito piani di riparto parziale

SI	15/01/2010
----	------------

Categoria creditori	Importo in euro (al lordo acconti autorizzati)	% rispetto agli importi ammessi al passivo
Privilegio generale - dipendenti	512.349	100,00
Privilegio generale - professionisti	1.956.789	81,73
Privilegio generale – agenti	293.482	81,73
Creditori di assicurazione	9.436.019	10,25
Totale	12.198.639	

Deposito piano di riparto finale

Data deposito	15/09/2021
---------------	------------

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro</i>
Privilegio generale - professionisti e agenti	556.827
Privilegio speciale - creditori di assicurazione	3.863.073
Creditori Chirograri	1.863.868
Totale	6.283.768

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	10
Titoli in patrimonio (valore nominale)	0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	0
Crediti ancora da recuperare (valore di cessione)	0
Altre attività ancora da realizzare (mobili e macchine d'ufficio)	0
Totale attivo	10

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 37.059 Importo: € 114.447.000
-------------------------------------	--

IMPRESA	COMPAGNIA EUROPEA DI PREVIDENZA S.P.A. DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE CON SEDE IN ROMA (Via Monte Pramaggiore, 16 - c.a.p. 00141)
----------------	--

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 15/10/1985 - G.U. n. 248 del 21/10/1985
Commissario liquidatore	avv. Marcello Condemi
Comitato di sorveglianza	avv. Sergio Russo - presidente avv. Pietro Troianiello- componente
Numero di telefono della liquidazione	06/4403938
Numero di telefax della liquidazione	06/4403937
PEC	compagniaeuropeaprevidenza@pec.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Impresa cessionaria	Tua Assicurazioni S.p.A. già Duomo UniOne S.p.A.
---------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	12/07/1986
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	18/10/1993 - Roma
Esito giudizio di primo grado	sentenza di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta
Stato del giudizio	sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza di primo grado e tribunale competente	29/10/2001 – 21/01/2002 – Roma
Esito del giudizio	La Corte di Appello di Roma ha condannato un ex amministratore, dichiarato la prescrizione invocata da alcuni convenuti e rigettato la domanda nei confronti di altri.
Stato del giudizio	Definitivo

F: Deposito stato passivo

Data deposito	22/07/1997
Tribunale competente	Roma

G: Acconti corrisposti ai creditori

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
Privilegio generale - dipendenti	640.193	100
Privilegio generale - lavoratori autonomi	426.678	100
Privilegio generale - agenti	47.752	100
Totale	1.114.623	

H: Deposito piani di riparto parziale/finale

Deposito piani di riparto parziale

NO	
----	--

Deposito piano di riparto finale

Data deposito	28/06/2022
---------------	------------

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	12.869.786
Titoli in patrimonio (valore nominale)	0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	0
Crediti ancora da recuperare *	519.652
Altre attività ancora da realizzare	0
Totale attivo	13.389.438

*Prezzo di cessione a CONSAP.

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 1.557 Importo: € 38.691.963
-------------------------------------	--

IMPRESA	COMPAGNIA ITALIANA DI ASS.NI COMITAS S.P.A. SEDE IN GENOVA (Via Giuseppe Macaggi, 18/19 – c.a.p. 16121)
----------------	--

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 31/07/1992 – G.U. n. 133 del 5/08/1992
Commissario liquidatore	dott.ssa Elisabetta Vassallo
Comitato di sorveglianza	dott. Marco Lagomarsino – presidente avv. Pietro Coppa - componente avv. Elisabetta Varni – componente
Numero di telefono della liquidazione	010/5451499 – 5957338
numero di telefax della liquidazione	010/5959321
E-mail	segreteria.comitas@gmail.com comitas@pec.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Commissario liquidatore	
-------------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	06/08/1992
Tribunale	Genova
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	22/06/2001 – Genova
Esito giudizio di primo grado	Condanna di ex amministratori a pene detentive e accessorie, alle spese processuali, al risarcimento danni ed al pagamento di una provvisoria di € 258.228 (incassata dalla procedura)
Stato del giudizio	Sentenza definitiva Corte d'Appello del 14/02/2007: patteggiamento di tutti gli imputati, annullamento di una condanna per irregolarità della estradizione e conferma delle statuizioni civili
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Stato giudizio	Sentenza del Tribunale di Genova del 9/5/2019: condanna in solido 3 ex amministratori a risarcire € 13.646.500 (comprensivi della provvisionale già versata) e dichiara l'improcedibilità nei confronti di altri 8 ex esponenti aziendali. La controversia con gli 8 ex esponenti aziendali è stata definita in via transattiva. La sentenza di 1° grado è passata in giudicato nei confronti dei 3 condannati.
----------------	--

F: Deposito stato passivo.

Data deposito	18/01/2006
Tribunale competente	Genova

G: Acconti corrisposti ai creditori

<i>Categoria creditori ammessi</i>	<i>Importo in euro</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
Predeuzione	177.161	100
Privilegio generale - dipendenti	1.458.647	100
Privilegio generale - professionisti	1.766.624	100
Privilegio generale – agenti	730.174	100
Transazione Cigolini	35.408	100
Totale	4.168.014	

H: Deposito piani di riparto parziale/finale

Deposito piani di riparto parziale

Data deposito	17/10/2019
Creditori di assicurazione	3.202.573

Deposito piano di riparto finale

Data deposito	15/03/2023
Creditori di assicurazione	3.876.097

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	0
Titoli in patrimonio (valore nominale)	0

Immobili da vendere (valore ultima stima)	0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	0
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	0
Totale attivo	0

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 41.742 Importo € 109.275.000
-------------------------------------	---

IMPRESA	COMPAGNIA TIRRENA DI ASSICURAZIONI S.P.A. SEDE IN ROMA (Via Massimi, 158 – c.a.p. 00136)
----------------	---

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M.31/05/1993 - G.U. n. 126 del 1/06/1993
Commissario liquidatore	avv. Piero Cesarei
Comitato di sorveglianza	Prof. Raffaele Lener – presidente dott.ssa Annalisa Postiglione- componente avv. Paolo Flesca - componente
Numero di telefono della liquidazione	06/30183234
Numero per informazioni creditori dalle ore 9,00 alle 12,00 – dal lunedì al giovedì	06/30183308
Numero di telefax della liquidazione	06/35420169 – 06/30183211
SITO	www.gtirrenalca.it
PEC	compagniatirrenaassspa.inlca@legalmail.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Commissario liquidatore e Imprese designate	
---	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	22/06/1994
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	20/12/1999 - Roma
Esito giudizio di primo grado	dichiarazione non luogo a procedere
Stato del giudizio	sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	NO

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali e della società di revisione

Data sentenza primo grado e tribunale competente	20/01/2010- Roma
Esito del giudizio di primo grado	sentenza di condanna degli ex esponenti aziendali al risarcimento del danno quantificato in euro 193.594.159
Esito del giudizio di secondo grado	Sentenza di parziale accoglimento dell'appello proposto dagli ex esponenti aziendali con riduzione del entità del risarcimento dei danni quantificati in euro 9.019.390 oltre interessi e rivalutazioni.
Esito del giudizio in Cassazione	Causa definita. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi.

F: Deposito stato passivo

Data deposito	22/02/2001
Tribunale competente	Roma

G: Acconti corrisposti ai creditori

Vedi punto seguente	
---------------------	--

H: Deposito piani di riparto parziale/finale

Deposito piani di riparto parziale

Data deposito primo piano di riparto	12/05/2005
Data deposito secondo piano di riparto	07/06/2010

Categoria creditori	Importo in euro (comprensivo primo e secondo piano di riparto ed al lordo acconti autorizzati)	% rispetto agli importi ammessi al passivo
Acconti da primo e secondo piano di riparto		
Predeuzione	8.970.950	100
Privilegio generale	59.491.093	100
Privilegio speciale rami danni	168.137.277	40
Privilegio speciale rami danni accertati successivamente al 31/12/2004 con collocazione chirografaria per mancata capienza privilegio speciale	8.118.049	15
Creditori di assicurazione – ramo vita	6.419.798	100
Privilegio speciale senza individuazione beni	4.209.292	25

Creditori di assicurazione – quota degradata in chirografo	61.665.673	25
Chirografo	37.808.693	25
Acconti erogati rientrati	2.088.714	-
Totale	356.909.539	

Acconti erogati ai creditori ammessi allo stato passivo successivamente al secondo piano di riparto parziale

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
Prededuzione	211.850	100
Crediti assistiti da privilegio generale	2.451	100
Totale	214.301	

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca (compresi accantonamenti primo e secondo piano di riparto)	38.368.000
Titoli in patrimonio (valore nominale) e partecipazioni	838.000
Immobili da vendere (valore ultima stima)	27.740.000
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	39.856.000
Totale attivo	106.802.000

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 48.988 Importo: € 847.523.000
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 3 Importo: € 16.659.000

IMPRESA	COSIDA S.P.A. SEDE IN NAPOLI (Parco Carelli n. 23 - cap 80123)
----------------	---

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.P.R. 17/11/1978 - G.U. n. 328 del 23/11/1978
Commissario liquidatore	avv. prof. Fiorenzo Liguori
Comitato di sorveglianza	avv. Luigi Pappalardo – presidente dott. Francesco Cilento – componente
Numero di telefono della liquidazione	081/5753670
Numero di telefax della liquidazione	081/5753670
E-mail	cosidalca@tiscali.it
PEC	cosidalca@pec.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Impresa cessionaria	Unipol Sai Assicurazioni S.p.A.
---------------------	---------------------------------

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	10-11/01/1979
Tribunale	Napoli
Stato del giudizio	Sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	20/10/1986 – Napoli
Esito giudizio di primo grado	Condanna di ex amministratori e sindaci
Stato del giudizio	Con sentenze della Corte d'Appello di Napoli e della Cassazione sono state parzialmente riformate le condanne; sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI - Liquidata a favore della procedura una provvisoria di euro 206.582,76

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Non avviata	
-------------	--

F: Deposito stato passivo

Data deposito	30/09/1986
Tribunale competente	Napoli

G: Acconti corrisposti ai creditori

<i>Categoria Creditori</i>	<i>Importo in euro</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
Privilegio generale – dipendenti	1.579.210	100,00
Privilegio generale – professionisti	895.612	80,52
Privilegio generale – agenti	302.926	72,91
Privilegio generale - Mutui ipotecari	2.221.946	100,00
Privilegio generale - previdenza sociale	27.506	96,84
Creditori di assicurazione	3.175.839	34,29
Totale	8.203.039	

H: Deposito piani di riparto parziale/finale

Deposito piani di riparto parziale

Data deposito	25/10/2012
---------------	------------

<i>Categoria Creditori</i>	<i>Importo in euro</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
privilegio generale - dipendenti	43.419	100,00
privilegio generale - professionisti	50.002	100,00
privilegio generale - agenti	35.910	100,00
privilegio generale - Istituti di credito	293.170	100,00
privilegio generale - previdenza sociale	1.997.319	100,00
privilegio generale - crediti erariali	1.076.318	100,00
privilegio generale - imposte sulle assicurazioni	485.795	100,00
creditori di assicurazione	6.416.244	16,51
creditori diversi	58.811	100,00

Totale	10.456.988
--------	-------------------

Deposito piano di riparto finale

Data deposito	16/07/2020
---------------	------------

Categoria Creditori	Importo in euro
Privilegio generale – dipendenti	22.376
Privilegio generale – professionisti	51.572
Privilegio generale – agenti	39.189
Privilegio generale – Istituti di credito	300.082
Privilegio generale – Previdenza sociale	384.286
Privilegio generale – imposta sulle assicurazioni	565.957
Creditori di assicurazione compreso la parte degradata a chirografo	5.858.140
Creditori diversi	86.925
Totale	7.308.527

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	0
Titoli in patrimonio (valore nominale)	0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	0
Crediti da recuperare	0
Altre attività da realizzare Erario IVA*	116.175
Totale attivo	116.175

* La CONSAP ha proposto l'acquisto per € 75.000, che potrebbe costituire l'effettivo valore realizzato.

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 7.630 Importo: € 44.672.671
-------------------------------------	--

IMPRESA	D'EASS ASSICURAZIONI S.P.A. SEDE IN PALERMO (Via Rosolino Pilo, 25 – c.a.p. 90139)
----------------	---

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 26/04/1995 - G.U. n. 100 del 02/05/1995
Commissario liquidatore	dott. Giuseppe Glorioso
Comitato di sorveglianza	avv. Carlo Alessi – presidente avv. Fabrizio Dioguardi – componente dott. Andrea Dara – componente
Numero di telefono della liquidazione	091/6889900
Numero di telefax della liquidazione	Nessuno
E-mail	deassinlca@gmail.com
PEC	deass.spa@pec.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Commissario liquidatore	
-------------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	25-26/10/1995
Tribunale	Palermo
Stato del giudizio	con sentenza del 18/07/1997 e 17/10/1997 il Tribunale di Palermo ha rigettato l'opposizione proposta. Sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	09/07/2002 – Palermo
Esito giudizio di primo grado	condanna di ex amministratori a pene detentive ed al risarcimento danni da quantificarsi con separato giudizio
Stato del giudizio	con sentenza del 09/01/2006 la Corte d'Appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado in merito alle pene detentive per un ex amministratore e confermato nel resto la sentenza appellata. Con sentenza del 23/04/2007 la Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi proposti dagli ex amministratori, ha annullato in parte la sentenza impugnata nei confronti di un terzo e rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo per nuovo esame (sentenza definitiva per esponenti aziendali). La Corte d'Appello con sentenza del 10/06/2008 ha confermato la sentenza di primo grado del 09/07/2002. Sentenza definitiva.
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali e/o società di revisione

Data della sentenza e tribunale competente	11/06/2004 e 13/09/2004 – Palermo
Esito giudizio di primo grado	estinzione nei confronti di un ex amministratore, degli ex sindaci e della società di revisione per intervenuta transazione e condanna di altri ex amministratori al risarcimento del danno da quantificarsi nella successiva fase del giudizio. Non coltivato.
Stato del giudizio	sentenza definitiva

F: Deposito stato passivo

Data deposito	28/06/2000
Tribunale competente	Palermo

G: Acconti corrisposti ai creditori

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo pagato in euro</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
privilegio generale – dipendenti	213.995	100
privilegio generale – avvocati	816.810	100
privilegio generale – medici, consulenti	30.549	100
privilegio generale – periti	57.227	100
privilegio generale – agenti	181.035	100
privilegio generale – artigiani	0	100
privilegio speciale – crediti per contributi ass. obbl. per IVS	0	100
privilegio speciale – crediti per contributi ass. obbl. diversi IVS	0	100
privilegio speciale – XXgrado art. 2752 c.c. 4 co. – crediti enti locali per tributi indiretti	13.695	100
Credit.privileg. grado tra XIV e XV UCI per sinistri rca terzi	11.732	2,5
Cred. Privil spec grado tra XIV e XV – consap per sinistri r.c.a.	676.017	2,5
privilegio speciale – per sx non soggetti all'obbligo	18.363	2,5
Creditori privilegio spec. Grado tra XIV e XV ex art. 78 assistiti da riserva consap per sinistri rca	2.007	2,5
privilegio speciale – Compagnie designate per sx RCA	887.898	2,5
privilegio speciale – per rimborso ratei premio non goduto	279	2,5

Totale	2.909.607
---------------	------------------

H. Deposito piano riparto parziale/finale

Data deposito	10/09/2019
---------------	------------

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo pagato in euro</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
privilegio generale – avvocati	8.973	4,728
privilegio generale – periti	270	4,728
privilegio generale – medici	0	4,728
privilegio generale – agenti	192	4,728
Artigiani e cooperative di lavoro	0	4,728
privilegio – crediti enti locali per tributi diretti	16.382	4,728
Altri creditori chirografari	16.385	4,728
privilegio speciale – per sx in coassicurazione o CID	4.744	4,728
privilegio speciale - crediti dei Riassicuratori	0	4,728
privilegio speciale – UCI per sx RCA esteri	39.268	4,728
privilegio speciale – per sx non soggetti all’obbligo	37.717	4,728
privilegio speciale – Compagnie designate/ Consap per sx RCA	1.847.787	4,728
privilegio speciale – Compagnie designate/ Consap per sx RCA - accantonata ammissione condizionata	1.243.539	4,728
Creditori chirografari – crediti degli enti locali per tributi indiretti	168	4,728
Altri fornitori	1.342	4,728
Creditori chirografari Consap per sinistri rca	131.565	4,728
Creditori chirografari per sinistri non soggetti all’obbligo	0	4,728
Creditori chirografari per compagnie designate per sinistri rca	19.999	4,728
Creditori chirografari enti previdenziali	0	4,728
Creditori Privilegio speciale degradati al chirografo	608	4,728
Totale	3.368.939	

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	6.883.500
Titoli in patrimonio (valore nominale)	0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	450.370
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	2.500.087
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	0
Totale attivo	9.833.957

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 2.141 Importo: € 115.456.000
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 2 Importo: € 400.000

IMPRESA	DELTA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. SEDE IN ROMA (Via Orvinio 15 – cap 00199)
----------------	--

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 27/03/1993 - G.U. n. 77 del 02/04/1993
Commissario liquidatore	avv. Olivia Mandolesi
Comitato di sorveglianza	prof. avv. Michele Giuseppe Vietti – presidente dott. Luigi Braitto – componente avv. Luca de Rosa – componente
Numero di telefono della liquidazione	06/86215734
Numero di telefax della liquidazione	06/86215734
E-mail	deltaass@tiscali.it
PEC	DELTAASSINLCA@PEC.IT

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Non autorizzata al ramo r.c.auto	
----------------------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	24/02/1994
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	18/12/08 – Roma
Esito giudizio di primo grado	condanna di ex amministratori
Stato del giudizio	Sentenza Corte di Cassazione del 17/01/2013
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza di primo grado e tribunale competente	16/09/2004 – Roma
Esito del giudizio di primo grado	condanna di ex amministratori e sindaci
Stato del giudizio	Sentenza Corte Suprema di Cassazione del 29/12/2017

F: Deposito stato passivo

Data deposito	11/12/2002
Tribunale competente	Roma

G: Acconti corrisposti ai creditori

	PRIVILEGIO SPECIALE 12,32%	CHIROGRAFO 9,97%	DECLASSATO IN CHIROGRAFO 9,97%
Autonomi	0	14.555	0
Locatori	0	26.679	0
Agenti	0	24.798	0
Istituti Previdenziali	0	38	0
Erario	0	65	0
Riassicuratori	0	6.474	0
Coassicuratori	0	4.484	0
Creditori Diversi	0	1.246	0
Massa degli Assicurati	956.221	731.499	467.448
Fornitori	0	3.631	0
Dipendenti	0	179	0
TOTALE COMPLESSIVO EROGATO AI CREDITORI € 2.237.317			

H: Deposito piani di riparto parziale/finale

Deposito piani di riparto parziale

Data deposito	08/07/2008
---------------	------------

Categoria creditori	Importo in euro (al lordo acconti autorizzati)	% rispetto agli importi ammessi al passivo
Privilegio generale – dipendenti	151.765	100
Privilegio generale – professionisti	1.038.976	100
Privilegio generale - agenti	28.607	100
Privilegio generale - prev. sociale	25.046	100
Privilegio generale – erario	25.225	100

Imprese in lca

Privilegio generale – coassicuratori	44.046	100
Privilegio generale - creditori diversi	105	100
Creditori di assicurazione (compresa la parte in chirografo)	4.414.497	27,55 privilegio e 16,47 chirografo
Chirografo – locatori	44.066	16,47
Chirografo – riassicuratori	43.747	16,47
Chirografo – fornitori	7.406	16,47
Chirografo - dipendenti, professionisti, agenti, prev. sociale, erario, coassicuratori e creditori diversi	90.451	16,47
TOTALE COMPLESSIVO EROGATO AI CREDITORI € 5.913.937		

Deposito piano di riparto finale

Data deposito	25/09/2023
---------------	------------

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	10.635.530
Titoli in patrimonio (valore nominale)	0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	0
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	0
Totale attivo	10.635.530

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 315 Importo: € 20.079.872
-------------------------------------	--------------------------------------

IMPRESA	ETRUSCA S.P.A. SEDE IN ROMA (Via Monte Pramaggiore, 16 – cap 00141)
----------------	--

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 15/10/1985 - G.U. n. 248 del 21/10/1985
Commissario liquidatore	avv. Marcello Condemi
Comitato di sorveglianza	avv. Sergio Russo - presidente avv. Pietro Troianiello - componente
Numero di telefono della liquidazione	06/4403938
Numero di telefax della liquidazione	06/4403937
PEC	etrusca-assicurazionigenerali@pec.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Impresa cessionaria	Tua Assicurazioni S.p.A. già Duomo UniOne S.p.A.
---------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	12/07/1986
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	18/10/1993 - Roma
Esito giudizio di primo grado	sentenza di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta
Stato del giudizio	sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza di primo grado e tribunale competente	20/04/2000 – Roma
Esito del giudizio di primo grado	condanna al risarcimento dei danni
Stato del giudizio	sentenza definitiva - la Corte di Appello ha dichiarato la prescrizione dell'azione e la sentenza è stata confermata in Cassazione

F: Deposito stato passivo

Data deposito	25/03/1994
Tribunale competente	Roma

G: Acconti corrisposti ai creditori

Vedi punto seguente	
---------------------	--

H: Deposito piano di riparto parziale/finale

Deposito piano di riparto parziale

Data deposito	18/12/2007
---------------	------------

Deposito piano di riparto finale

Data deposito	18/06/2020
---------------	------------

Categoria creditori	Importo in euro (al lordo acconti e riparto parziale autorizzati)	% rispetto agli importi ammessi al passivo
Privilegio generale – dipendenti	242.837	100
Privilegio generale – professionisti	241.524	100
Privilegio generale – agenti	167.324	100
Privilegio generale – previdenza sociale	27.428	100
Massa assicurati in privilegio speciale e chirografo	8.250.682	49,82
Privilegio generale creditori vari	771.597	100
Altri creditori privilegio generale e/o prededuzione-erario	869.378	100
Totale	10.570.770	

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	3.361.014
Crediti verso Consap da cessione crediti	1.240.200
Crediti verso agenti non ceduti da compensare direttamente	171.448
Totale attivo	4.772.662

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 1.260 Importo: € 22.111.845
-------------------------------------	--

IMPRESA	EUROVITA S.p.A. SEDE IN MILANO (Via Pampuri, n. 13 – cap 20141)
----------------	--

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 27/10/2023 – G.U. n. 258 del 4/11/2023
Commissario liquidatore	prof. Antonio Blandini
Comitato di sorveglianza	dott. Cristiano del Torre – presidente; dott. Claudio Ferrario – componente; dott. ssa Elisabetta Vassallo – componente.
Numero di telefono della liquidazione	02.57741
PEC	eurovitainca@legalmail.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Non autorizzata al ramo r.c.auto	
----------------------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

NO	
----	--

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Non avviato	
-------------	--

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Non avviata	
-------------	--

F: Deposito stato passivo

NO	
----	--

G: Acconti corrisposti ai creditori

NO		
----	--	--

H: Deposito piani di riparto parziale/finale

NO	
----	--

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	3.009.000
Titoli in patrimonio (valore nominale)*	0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	17.923.000
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	5.707.000
Totale attivo	26.639.000

L: Stato Passivo

Non ancora depositato	
-----------------------	--

IMPRESA	EUROVITA HOLDING S.p.A. SEDE IN MILANO (Via Pampuri, n. 13 – cap 20141)
----------------	--

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 27/10/2023 – G.U. n. 258 del 4/11/2023
Commissario liquidatore	prof. Antonio Blandini
Comitato di sorveglianza	dott. Cristiano del Torre – presidente; dott. Claudio Ferrario – componente; dott. ssa Elisabetta Vassallo – componente.
Numero di telefono della liquidazione	02.57741
PEC	eurovitaholdinginlca@legalmail.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Non autorizzata al ramo r.c.auto	
----------------------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

NO	
----	--

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Non avviato	
-------------	--

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Non avviata	
-------------	--

F: Deposito stato passivo

NO	
----	--

G: Acconti corrisposti ai creditori

NO		
----	--	--

H: Deposito piani di riparto parziale/finale

NO	
----	--

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	8.000
Titoli in patrimonio (valore nominale)*	0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	4.427.000
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	0
Totale attivo	4.435.000

L: Stato Passivo

Non ancora depositato	
-----------------------	--

IMPRESA	FARO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE S.p.A. CON SEDE IN GENOVA (Piazza Piccapietra 73/1 – cap 16121)
----------------	--

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 28/07/2011 - G.U. n. 185 del 10/08/2011
Commissario liquidatore	avv. Andrea Grosso
Comitato di sorveglianza	dott. Gianluca Savino – presidente avv. Arturo Flick - componente prof. avv. Paolo Giudici – componente
Numero di telefono della liquidazione	010/8595001
Numero di telefax della liquidazione	010/8595005
E-mail	info@faroass.it
PEC	farolca@pec.faroass.it
Sito WEB	www.faroass.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Non autorizzata al ramo r.c.auto	
----------------------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	23/05/2012
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizi penali nei confronti degli esponenti aziendali

Sentenza primo grado e tribunale competente	Sentenza n. 2494/2014 Roma
Stato del giudizio	Condanna con rito abbreviato dell'ex amministratore delegato a n. 4 anni di reclusione. Pende giudizio avanti alla Corte d'Appello di Roma, in attesa fissazione udienza.
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI
Data sentenza primo grado e tribunale competente	Sentenza n. 1840/2014 Roma
Stato del giudizio	Condanna di un ex amministratore a 2 anni e 6 mesi di reclusione a seguito di patteggiamento confermata in Cassazione

Costituzione di parte civile della liquidazione	SI
Data sentenza primo grado e tribunale competente	Sentenza 1505/2017 Roma
Stato del giudizio	Condanna di n. 8 ex esponenti aziendali a pene tra i 3 anni e 2 mesi e i 6 anni di reclusione. Pende giudizio avanti alla Corte d'Appello di Roma, in attesa fissazione udienza
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI
Data sentenza primo grado e tribunale competente	Sentenza n. 14050/2018 Roma
Stato del giudizio	Condanna di due ex esponenti aziendali in solido a € 414.000 con provvisoria esecutiva. Versati € 170.000. Appello in corso.
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azioni civili e di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Stato del giudizio	Azione ex art. 250 CAP nei confronti degli ex amministratori e sindaci non interessati dall'azione penale e della società di revisione KPMG. Successivamente al deposito delle CTU è stato definito il contenzioso con la società di revisione e, di conseguenza è stata riproporzionata la domanda nei confronti degli altri convenuti. All'udienza del 22 novembre 2023 sono state precisate le conclusioni con conseguente concessione dei termini di legge per il deposito delle difese finali e rimessione della causa al Collegio per la relativa decisione.
Data sentenza primo grado e tribunale competente	Sentenza 6539/2019 del 27 marzo 2019 del Tribunale di Roma. Appello in corso Udienza rinviata al 2024
Stato del giudizio	Revocatoria di fondo patrimoniale di ex amministratore con condanna a spese di lite.
Data sentenza primo grado e tribunale competente	Sentenza n. 1755/2019 del 24 gennaio 2019 Roma
Stato del giudizio	Condanna di ex amministratore a ripetizione dell'indebito. Passata in giudicato. Azioni esecutive in corso.

F: Deposito stato passivo

Data deposito	6 giugno 2014, 1° atto ricognitivo 7 luglio 2016 con le variazioni al 30 giugno 2015 2° atto ricognitivo 27 maggio 2021 con le variazioni al 30 settembre 2020 3° atto ricognitivo 21 marzo 2023 con le variazioni al 31 dicembre 2022
---------------	---

Tribunale competente	Genova
----------------------	--------

G: Acconti corrisposti ai creditori

NO	
----	--

H: Deposito piani di riparto parziale/finale

Deposito piano di riparto parziale

Data del deposito	5 aprile 2018
Piano di riparto	Distributi ai creditori di indennizzi assicurativi € 10.248.934 - 10% dei crediti per sinistri ammessi allo stato passivo in via definitiva

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro (al lordo acconti e riparto parziale autorizzati)</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
crediti per indennizzi assicurativi ai sensi dell'art. 258, 4° comma, lett. a) CAP	10.248.934	10
Totale	10.248.934	

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	5.945.000
Titoli in patrimonio	253.781.000
Immobili da vendere (valore ultima stima)	0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	29.776.000
Altre attività da realizzare: Partecipazione in Daytona Prima s.r.l.	3.169.000
Altre attività da realizzare: rimanenza mobili e macchine d'ufficio (valore iscritto in contabilità)	63.000
Totale attivo	292.734.000

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva*	Numero: 21.331 Importo: € 289.288.000
Posizioni ammesse con riserva*	Numero: 25.230 Importo: € 701.306.000
Posizioni relative ad opposizioni e impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 2 Importo: € 497.000 Numero: 7 Importo: € 1.074.000

* Con riguardo ai creditori di assicurazione per n. posizioni ammesse si intendono i singoli sinistri.

IMPRESA	FIRS ITALIANA DI ASSICURAZIONI S.P.A. SEDE IN ROMA (Via Massimi 158 – c.a.p. 00136)
----------------	--

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 23/05/1994 – G.U. n. 122 del 27/05/1994
Commissario liquidatore	avv. dott. comm. Riccardo Szemere
Comitato di sorveglianza	avv. Alessandro Fanfani - presidente avv. Piero Cesarei - componente avv. Pietro Troianiello – componente
Numero di telefono della liquidazione	06/35348458
Numero di telefax della liquidazione	06/35348458
E-mail	segreteriafirs@tiscali.it
Pec	firs.italiana@legalmail.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Commissario liquidatore	
-------------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	17/12/1994
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	05/10/2006 - Roma
Esito giudizio di primo grado	condanna di ex amministratori e sindaci a pene detentive ed al risarcimento dei danni in favore della liquidazione
Stato del giudizio	La Corte d'Appello con sentenza 9 febbraio 2010 ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di alcuni ex amministratori, confermando per il resto la sentenza di primo grado
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI
Data sentenza di primo grado nei confronti di altri amministratori e tribunale competente	06/06/2000 – Roma
Esito del giudizio di primo grado	condanna di ex amministratori con sospensione della pena detentiva (patteggiamento)

Stato del giudizio	sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI
Data sentenza primo grado nei confronti di altro amministratore e tribunale competente	17/12/2004 - Roma
Esito giudizio di primo grado	condanna a pena detentiva, al risarcimento danni ed al pagamento di una provvisionale
Stato del giudizio	appello respinto - sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali e della società di revisione

Data sentenza primo grado e tribunale competente	22/01/09 – Roma
Esito del giudizio di primo grado	condanna di ex amministratori al risarcimento danni, respinta la domanda per altri esponenti aziendali
Stato del giudizio	transatta posizione della società di revisione. Con sentenza pubblicata il 7 marzo 2017 la Corte d'Appello ha respinto il ricorso della liquidazione. Un ex amministratore ha proposto ricorso per Cassazione.

F: Deposito stato passivo

Data deposito	22/01/2001
Tribunale competente	Roma

G: Acconti e riparti corrisposti ai creditori

vedi punto seguente	
---------------------	--

H: Deposito piani di riparto parziale/finale

Data deposito I riparto parziale	05/08/2010
Data deposito II riparto parziale	02/02/2015

Categoria creditori	Importo in euro	% rispetto agli importi ammessi al passivo
Pegno e ipoteca	20.921	100
Privilegio generale – dipendenti	2.879.170	99,95
Privilegio generale – professionisti	15.195.156	80,26
Privilegio generale – agenti	618.291	83,39

Creditori di assicurazione ramo vita	10.980	2,14
Creditori di assicurazione ramo danni	46.517.717	15,45
Creditori diversi – prededuzione	11.703	0,13
Rami elementari	1.303.648	0,66
Ass.ne rate premio non godute	6.219	2,28
Sinistri R.E. delega altrui	13.613	0,66
Deb v/erario	274.132	58,95
Ecced sin r.c.a.	186.631	10,06
Totale	67.038.181	

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	36.433.325
Titoli in patrimonio (valore nominale)	0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	4.968.377
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	0
Totale attivo	41.401.702

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 4.833 Importo: € 368.371.288
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 3 Importo: € 1.865.014

IMPRESA	INTEREUROPEA DI ASS.NI E RIASSICURAZIONI S.P.A. SEDE IN ROMA (Via Monte Pramaggiore, 16 Roma - c.a.p. 00141)
----------------	---

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 15/10/1985 - G.U. n. 248 del 21/10/1985
Commissario liquidatore	avv. Marcello Condemi
Comitato di sorveglianza	avv. Sergio Russo - presidente avv. Pietro Troianiello- componente
Numero di telefono della liquidazione	06/4403936
Numero di telefax della liquidazione	06/4403937
PEC	intereuropea@pec.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Impresa cessionaria	Tua Assicurazione già Duomo Uni-One S.p.A.
---------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	12/07/1986
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	18/10/1993 - Roma
Esito giudizio di primo grado	sentenza di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta
Stato del giudizio	sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza di primo grado e tribunale competente	23/1 - 4/03/2002 – Roma
Esito del giudizio	improcedibilità della domanda
Stato del giudizio	la Corte di Appello di Roma ha condannato un ex amministratore, dichiarato la prescrizione invocata da alcuni convenuti e rigettato la domanda per gli altri.

F: Deposito stato passivo

Data deposito	17/12/1999
Tribunale competente	Roma

G: Acconti corrisposti ai creditori

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
Credito di lavoro dipendente	1.201.028	100
Lavoro autonomo	622.817	100
Agenti	234.958	100
Erario	251.279	100
Previdenza sociale	13.944	100
Massa assicurati	22.143.048	70
Chirografo e privilegio speciale degradato in chirografo	1.798.115	50
Totale	26.265.189	

H: Deposito piani di riparto parziale/finale

NO	
----	--

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	22.310.426
Titoli in patrimonio (valore nominale)	0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	0
Crediti ancora da recuperare*	1.811.609
Altre attività ancora da realizzare	0
Totale attivo	24.122.035

* Prezzo di cessione alla CONSAP

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 1.916 Importo: € 49.566.645
-------------------------------------	--

IMPRESA	LA CONCORDIA SPA SEDE IN CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) (Via Amendola,16 – c.a.p. 20063)
----------------	---

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.P.R. 31/03/1978 - G.U. n. 99 del 11/04/1978
Commissario liquidatore	dott.ssa Elena Biffi
Comitato di sorveglianza	dott. Toni Atrigna – presidente avv. Paolo Barbanti Silva – componente avv. Fabrizio Colonna – componente
Numero di telefono della liquidazione	02/36545003
Numero di telefax della liquidazione	02/36545003
PEC	laconcordia_spa_lca@pec.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Commissario liquidatore	
-------------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	21-22/03/1978
Tribunale	Milano
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	25/02/1988 – Milano
Esito giudizio di primo grado	condanna di amministratori e sindaci
Stato del giudizio	le sentenze della Corte d'Appello del 31/05/1989 e della Corte di Cassazione Sez. V del 22/11/1990 hanno riformato in parte la sentenza di primo grado – sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Non attivata	
--------------	--

F: Deposito stato passivo

Data deposito	30/09/1986
Tribunale competente	Milano

G: Acconti corrisposti ai creditori

Vedi punto seguente	
---------------------	--

H: Deposito piani di riparto parziale/finale

Data deposito	30/01/2013
---------------	------------

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
crediti priv. Ex art. 2751 bis n. 1	424.354	100
crediti priv. Ex art. 2751 bis n. 2	455.521	100
crediti priv. Ex art. 2751 bis n. 3	9.503	100
Totale	889.378	

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	2.116.385
Titoli in patrimonio (valore nominale)	0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	74.185
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	0
Totale attivo	2.190.570

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva comprese opposizioni, impugnazioni e tardive accolte	Numero: 1.198 Importo: € 23.480.027
--	--

IMPRESA	LLOYD CENTAURO ITALIANA S.p.A. SEDE IN NAPOLI (Piazza Matteotti, 7 - c.a.p. 80133)
----------------	---

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.P.R. 17/11/1978 - G.U. n. 328 del 23/11/1978
Commissario liquidatore	avv. Chiara Silvestri
Comitato di sorveglianza	dott.ssa Concetta Ferrara – presidente dott.ssa Simonetta Di Simone - componente dott.ssa Paola Maddalena – componente
Numero di telefono della liquidazione	081/5510466
Numero di telefax della liquidazione	081/5523415
E-mail pec	uffcent@hotmail.it lloydcentauroitalianaspa@pec.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Impresa cessionaria	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.p.A.
---------------------	---------------------------------

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	11/01/1982
Tribunale	Napoli
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	11/01/1982 – Napoli
Esito giudizio di primo grado	sentenza di condanna
Stato del giudizio	sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza di primo grado e tribunale competente	23/03/2001 – Napoli
Esito del giudizio	sentenza di condanna
Stato del giudizio	la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado. Il giudizio è stato riassunto innanzi al Tribunale di Napoli che con sentenza depositata il 2/9/16 ha accolto la domanda nei confronti

	di taluni dei convenuti, condannandoli in solido al risarcimento dei danni cagionati alla società. La sentenza è stata appellata da un ex esponente aziendale dinanzi alla Corte di Appello di Napoli. La Corte di Appello con sentenza n. 242/2021 ha confermato le condanne disposte nel primo grado di giudizio.
--	---

F: Deposito stato passivo

Data deposito	19/07/1984
Tribunale competente	Napoli

G: Acconti corrisposti ai creditori

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
Privilegio generale - dipendenti	451.275	100
Privilegio generale – professionisti	248.028	100
Privilegio generale - agenti	26.379	100
Privilegio generale– previdenza sociale	1.385.654	100
Crediti ipotecari – credito fondiario	103.291	100
Totale	2.214.627	

H: Deposito piani di riparto parziale/finale

Deposito piano di riparto parziale

NO	
----	--

Deposito piano di riparto finale

Data deposito	26/09/2022
Tribunale competente	Napoli

Categoria creditori	Importo in euro	% rispetto agli importi ammessi al passivo
Privilegio generale	1.704.689	100
Creditori assistiti da privilegio speciale	1.874.014	13,125
Chirografari	9.265.468	44,92
Totale	12.844.171	

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	15.195
Titoli in patrimonio (valore nominale)	0
Immobili da vendere	0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	0
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	0
Totale attivo	15.195

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 14.335 Importo: € 26.420.664
-------------------------------------	---

IMPRESA	LLOYD NAZIONALE S.P.A. COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI – GIÀ ASSIOLIMPIA S.P.A. SEDE IN ROMA (Via Massimi, 158 – c.a.p. 00136)
----------------	---

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 27/06/1992 – G.U. n. 160 del 9/07/1992
Commissario liquidatore	prof. Angelo Cremonese
Comitato di sorveglianza	prof. avv. Adolfo Di Majo – presidente dott. Pompeo Arienzo - componente rag. Gilda Vermiglio – componente
Numero di telefono della liquidazione	06/8558141
Numero di telefax della liquidazione	06/8844500
E-mail	lloydnazionalelca@legalmail.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Commissario liquidatore	
-------------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	04/06/1993
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza di primo grado nei confronti di altri amministratori e sindaci e tribunale competente	05/10/2006 – Roma
Esito del giudizio di primo grado	condanna di ex amministratori con sospensione della pena detentiva (patteggiamento. Sentenza del 06/02/2000)
Stato del giudizio	sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	No - dichiarata inammissibile

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali e della società di revisione

Esponenti aziendali

Data sentenza di primo grado e	29/03/2007 - ROMA
--------------------------------	-------------------

tribunale competente	
Esito del giudizio di primo grado	condanna di amministratori e sindaci al risarcimento danni
Stato del giudizio	La Corte di Appello di Roma con sentenza del 2/11/2016 ha respinto gli appelli. È stato proposto ricorso in Cassazione da parte di alcuni esponenti aziendali. La corte di Appello di Roma ha accolto l'istanza di due esponenti aziendali per la sospensiva della sentenza della Corte d'Appello del 2016. La Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 20 gennaio 2020 ha rigettato i ricorsi, confermando le decisioni dei precedenti gradi di giudizio.

Società di revisione

Data sentenza di primo grado e tribunale competente	27/02/2002 - ROMA
Esito del giudizio di primo grado	respinta la domanda
Stato del giudizio	Con sentenze del 19/01/2006 e del 29/11/2011 la Corte di Appello e la Corte di Cassazione hanno respinto il ricorso.

F: Deposito stato passivo

Data deposito	12/11/1999
Tribunale competente	Roma

G: Acconti corrisposti ai creditori

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
Privilegio generale - dipendenti	786.000	100
Privilegio generale - professionisti	3.234.000	100
Privilegio generale - agenti	38.000	100
Privilegio generale - INPS	82.000	100
Totale	4.140.000	

H: Deposito piani di riparto parziale

NO	
----	--

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	8.621.000
Titoli in patrimonio (valore nominale)	0

Immobili da vendere (valore ultima stima)	0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	637.000
Altre attività ancora da realizzare	0
Totale attivo	9.258.000

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 21.930 Importo:€ 224.435.828
-------------------------------------	---

IMPRESA	NOVIT ASSICURAZIONI S.P.A. SEDE IN COLLEGNO (TO) (Via Minghetti, 8 c.a.p. 10093)
----------------	---

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 07/04/2011 - G.U. n. 99 del 30/04/2011
Commissario liquidatore	prof. avv. Andrea Gemma
Comitato di sorveglianza	
Numero di telefono della liquidazione	011/4051966
Numero di telefax della liquidazione	
PEC	novitassicurazioni@legalmail.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

imprese designate	
-------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	12/03/2012
Tribunale	Torino
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Non avviato	
-------------	--

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali e/o della società di revisione

Non avviata	
-------------	--

F: Deposito stato passivo

Data deposito	18/02/2014
Tribunale competente	Torino

G: Acconti corrisposti ai creditori

NO	
----	--

H: Deposito piani di riparto parziale/finale

Deposito piani di riparto parziale

NO	
----	--

Deposito piano di riparto finale

Data deposito	12/04/2017
---------------	------------

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro (al lordo acconti autorizzati)</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
Professionisti	3.179.917	81,83
Agenti	918.536	81,83
Totale	4.098.453	

Riparto supplementare

Categoria creditori	Importo in euro (lordo, comprensivo di ritenuta d' acconto)	% rispetto agli importi ammessi al passivo
Professionisti	204.234	6,05
Agenti	40.111	6,05
Totale	244.345	

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	301.277
Titoli in patrimonio (valore nominale)	0
Immobili da vendere (valore iscritto in contabilità)	0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)*	780.577
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	0
Totale attivo	1.081.854

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 9.240 Importo: € 137.841.824*
-------------------------------------	--

*Di cui € 131.653.040 trasferiti a Swiss Re.

IMPRESA	PAN ASS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. SEDE IN MILANO (Via Cosimo Del Fante, n. 5 – cap 20122)
----------------	--

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 03/12/1986 - G.U. n. 285 del 09/12/1986
Commissario liquidatore	dott. Enrico Panzacchi
Comitato di sorveglianza	avv. Pierpaolo Galimi - presidente dott. Renato Santini - componente dott. Alessandro Saccani – componente
Numero di telefono della liquidazione	02/56.93.400
Numero di telefax della liquidazione	02/56.93.400
E-mail	panassspainlca@virgilio.it
PEC	panassspa@legalmail.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Impresa cessionaria	UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a.
---------------------	--------------------------------

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	03/03/1987
Tribunale	Milano
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	28/10/1991 – Milano
Esito giudizio di primo grado	condanna degli ex amministratori con patteggiamento da parte degli imputati e conseguente estromissione della parte civile
Stato del giudizio	sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI - nessun risarcimento ottenuto
Data sentenza primo grado e tribunale competente	30/10/1991 – Milano
Esito giudizio di primo grado	condanna (altri ex amministratori) con sospensione della pena, poi condonata
Stato del giudizio	sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI - definito risarcimento in via transattiva per complessivi € 75.000
Data sentenza primo grado e	30/10/91 – Milano

tribunale competente	
Esito giudizio di primo grado	condanna (altri) con pene condonate
Stato del giudizio	sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI - definito risarcimento in via transattiva per complessivi € 27.000

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza di primo grado e Tribunale competente	10/05/1989 - Milano
Esito del giudizio	respinte istanze della procedura, decisione confermata in appello e in Cassazione
Stato del giudizio	sentenza definitiva

F: Deposito stato passivo

Data deposito	11/09/1995
Tribunale competente	Milano

G: Acconti corrisposti ai creditori

Vedi punto seguente	
---------------------	--

H: Deposito piani di riparto parziale

Data deposito	25/06/2010
---------------	------------

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro (al lordo acconti e piano riparto parziale autorizzati)</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
Creditori ipotecari	695.111	100
Crediti ipotecari erario	142.168	100
Dipendenti	666.483	100
Creditori in prededuzione	1.378	100
Professionisti	1.622.066	100
Agenti	230.274	100
Erario	4.858	100
crediti previdenziali	65.962	100
crediti con privilegio mobiliare	10.610	100
crediti di assicurazione	8.091.474	23
Crediti per tributi locali	426	

Imprese in lca

Crediti per tributi diretti	43.102	
Totale	11.573.912	

I: Piano di acconto

Data autorizzazione	07/06/2018
---------------------	------------

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro (al lordo acconti autorizzati)</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
Crediti di assicurazione	2.452.697	6,59
Totale	2.452.697	

L: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	1.472.000
Titoli in patrimonio (valore nominale)	0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	577.000
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	0
Totale attivo	2.049.000

M: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 1.089 Importo: € 46.711.000
-------------------------------------	--

IMPRESA	PROGRESS ASSICURAZIONI S.p.A. SEDE IN PALERMO (Via Giovanni Bonanno, 122 Palermo - c.a.p. 90143)
----------------	---

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 29/03/2010 – G.U. n. 91 del 20/04/2010
Commissario liquidatore	avv. Carlo Alessi
Comitato di sorveglianza	avv. Fabrizio Dioguardi – presidente; dott. Gandolfo Spagnuolo – componente; avv. Giulia Giuffrida – componente
Numero di telefono della liquidazione	091/308872
sito web	www.progressassicurazioni.it
PEC	progressassicurazioni@pec.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Imprese designate	
-------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	29/03/2011
Tribunale	Palermo

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Stato del giudizio	Non avviato
--------------------	-------------

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Stato del giudizio	Transatta posizione ex amministratori e direttore generale, In corso nei confronti degli altri soggetti
--------------------	---

F: Deposito stato passivo

Data deposito	24/09/2014
Tribunale competente	Palermo

G: Deposito piani di riparto parziale

SI	25-26/07/2018
----	---------------

H: Acconti e riparti parziali corrisposti ai creditori

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
Privilegio generale dipendenti	147.131	100
Privilegio generale – agenti	1.284.282	38,90
Privilegio generale – professionisti	1.701.232	38,90
Creditori di assicurazione	23.046.851	40,56
Totale	26.179.496	

I: Concordato con assuntore

Data deposito della proposta di concordato	In data 14.06.2021 è stata depositata presso la cancelleria del Tribunale di Palermo la proposta di concordato con Assuntore Apollo Delos Italy 1 srl, con coobbligato Apollo Delos Investments SCSp, ai sensi e per gli effetti dell'art. 262 CAP. Il concordato è divenuto esecutivo.
--	---

Pagamenti del concordato eseguiti al 31 dicembre 2023

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro</i>
Creditori di assicurazione classe Alfa	97.840.601
Creditori di assicurazione classe Beta	3.253.730
Creditori privilegio	4.812.401
Creditori chirografari	841.914
Totale	106.748.646

IMPRESA	SANREMO S.P.A. ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SEDE IN ROMA (Via Massimi, 158 – c.a.p. 00136)
----------------	--

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 19/07/1989 - G.U. 170 del 22/07/1989
Commissario liquidatore	avv. Pietro Cesarei
Comitato di sorveglianza	dott. Alessandro Nardi – presidente avv. Elena Valenza – componente avv. Angela Vecchione – componente dott.ssa Annalisa Postiglione
Numero di telefono della liquidazione	06/3223749
Numero di telefax della liquidazione	06/3223749
E-mail	lca.sanremo.spa@gmail.com
PEC	sanremo.spa.lca@pec.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Commissario liquidatore	
-------------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	04/02/1994
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	Opposizione rigettata con sentenza del Tribunale di Roma del 1° marzo – 9 giugno 1995. Appello rigettato con sentenza del 16/3 – 10/5/99. Ricorso alla Corte di Cassazione respinto con sentenza del 8/7 – 9/9/05. Con sentenza del 12/03 – 25/6/08 la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione dell'8/7- 9/9/05. Con sentenza n. 488 del 24 gennaio 2013 è stato dichiarato inammissibile il ricorso per la revocazione della sentenza della Corte di Appello

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza di primo grado e tribunale competente	9/2/04-8/4/04 – Roma
Esito del giudizio di primo grado	condanna di ex amministratori a pene detentive ed al risarcimento del danno, con una provvisoria di € 250.000,00
Stato del giudizio	La Corte d'Appello con sentenza del 15/6/10 ha

	confermato la sentenza di primo grado. La Corte di Cassazione con sentenza dell'8 febbraio 2013 n. 17041 ha rigettato il ricorso di controparte con condanna alla spese in favore della liquidazione
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza di primo grado e tribunale competente	18/4 – 18/5/2000 – Roma
Esito del giudizio di primo grado	rigetto della domanda per prescrizione
Stato del giudizio	<ul style="list-style-type: none"> • Tribunale di Roma, RG 33273/1998, sent. 15091/2000, primo grado - il Tribunale ha rigettato la domanda della Procedura; • Corte d'Appello di Roma, RG 5094/2000, s. parz. 1471/2003 e sent. def. 4299/2016 - la Corte ha accolto la domanda della Procedura nei confronti degli ex amministratori ed ha condannato la Procedura nei confronti degli ex sindaci; • Corte di Cassazione, RG 8504/2017, sent. 23688/2023 - la Corte ha accolto la domanda della Procedura ed ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello; • Corte d'Appello di Roma, RG 5941/2017, sent. 4942/2020 - gli ex amministratori propongono la revocazione s. 4942/2020 della Corte d'Appello, ma il giudizio viene dichiarato estinto; • Corte d'Appello di Roma, RG 5254 /2023 - la Procedura ha riassunto il giudizio verso gli ex sindaci in ottemperanza a quanto disposto con sent. 23688/2023 della Corte di Cassazione.

F: Deposito stato passivo

Data deposito	28/07/1995
Tribunale competente	Roma

G: Acconti corrisposti ai creditori Deposito piani di riparto parziale

SI	vedi punto seguente
----	---------------------

H: Deposito piani di riparto parziale /finale

Deposito piani di riparto parziale

SI	20/04/2018
----	------------

Categoria creditori	Importo per acconti e riparto parziale in euro	% rispetto agli importi ammessi al passivo
Prededuzione	31.395	
Privilegio generale – dipendenti	1.335.986	100
Privilegio generale – professionisti	2.125.650	100
Privilegio generale – agenti	106.711	100
Privilegio generale – enti previdenziali	132.370	100
Privilegio generale – erario	140.997	100
Privilegio speciale – creditori di assicurazione	5.090.263	7,2
Fornitori	1.171	3.68
Totale generale	8.964.543	

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	7.125.702
Titoli in patrimonio (valore nominale)	-
Immobili da vendere (valore ultima stima)	-
Crediti ante l.c.a ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	922.059
Crediti post l.c.a ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	1.800.885
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	33.761
Totale attivo	9.882.407

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 16.273 Importo: € 121.026.387
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 4 Importo: € 1.938.267

IMPRESA	S.I.D.A. – SOCIETA' ITALIANA DI ASSICURAZIONI S.P.A. CON SEDE IN ROMA (Via Massimi, 158 - c.a.p. 00136)
----------------	--

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 23/07/1993 - G.U. n. 173 del 26/07/1993
Commissario liquidatore	avv. Piero Cesarei
Comitato di sorveglianza	prof. Raffaele Lener – presidente dott.ssa Annalisa Postiglione- componente avv. Paolo Flesca - componente
Numero per informazioni creditori dalle ore 9,00 alle 12,00 – dal lunedì al giovedì	06/30183234
Numero di telefax della liquidazione	06/35420169
sito web	www.gtirrenalca.it
PEC	sidasocitalianaassspa.inlca@legalmail.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Impresa cessionaria	Groupama Assicurazioni S.p.A. (già Nuova Tirrena)
---------------------	---

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	22/06/1994
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	28/09/2007 - Roma
Esito giudizio di primo grado	dichiarazione non luogo a procedere per intervenuta estinzione del reato per prescrizione
Stato del giudizio	sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	NO

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

non avviata	
-------------	--

F: Deposito stato passivo

Data deposito	22/02/2001
---------------	------------

Tribunale competente	Roma
----------------------	------

G: Acconti corrisposti ai creditori

Vedi punto seguente	
---------------------	--

H: Deposito piani di riparto parziale/finale

Deposito piani di riparto parziale

Data deposito I piano riparto parziale	12 maggio 2005
Data deposito II piano riparto parziale	12 dicembre 2017

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo acconti e piani riparti parziali in euro (al lordo acconti autorizzati)</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
Prededuzione	137.437	100
Crediti con privilegio generale	14.803.715	100
Privilegio speciale creditori di assicurazione – rami danni	65.017.709	37,50
Privilegio speciale senza individuazione dei beni	1.959.791	21,75
Creditori di assicurazione – credito degradato in chirografo	25.949.039	21,75
Chirografo	8.277.163	21,75
Importi erogati rientrati	345.113	-
Totale	116.489.967	

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca (compresi accantonamenti piano di riparto e acconti)	29.044.000
Titoli in patrimonio (valore nominale) e partecipazioni	0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	10.321.000
Totale attivo	39.365.000

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 12.264 Importo: € 295.734.000
-------------------------------------	--

IMPRESA	SILE S.P.A. SEDE IN ROMA (Via Archimede, 145 – c.a.p. 00197)
----------------	---

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 28/03/1981 - G.U. n. 100 del 10/04/1981
Commissario liquidatore	avv. Paolo Flesca
Comitato di sorveglianza	avv. Angela Vecchione – presidente dott. Alessandro Ireneo Baratta - componente dott. Amedeo Sacrestano - componente
Numero di telefono della liquidazione	06/546967
Numero di telefax della liquidazione	06/83391283
E-mail	sileinlca@libero.it
PEC	sile-spa@pec.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Commissario liquidatore	
-------------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	26/05/1982
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	16/02/1995 – Roma
Esito giudizio di primo grado	patteggiamento con un amministratore ed assoluzione degli altri convenuti in giudizio
Stato del giudizio	sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	13/06/2000 – Roma
--	-------------------

Esito giudizio di primo grado	rigetto delle domande della liquidazione
Stato del giudizio	con sentenza del 20/10/2003 la Corte d'Appello di Roma ha riformato la sentenza di primo grado ed ha parzialmente accolto le domande della liquidazione con condanna di ex amministratori al risarcimento del danno. La Corte di Cassazione con sentenza del 16/09/2009 ha rigettato tutti i ricorsi ad eccezione della pronuncia di compensazione delle spese di giudizio di un ex amministratore – sentenza definitiva

F: Deposito stato passivo

Data deposito	18/12/1990
Tribunale competente	Roma

G: Acconti corrisposti ai creditori

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
privilegio generale - dipendenti	603.862	100
privilegio generale - professionisti	167.959	97
privilegio generale – agenti	7.458	53
privilegio generale – enti previdenziali	1.058.327	100
privilegio generale – erario	646.702	100
Totale	2.484.308	

H: Deposito piani di riparto parziale

NO	
----	--

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca (34+225.544)	266.144
Titoli in patrimonio (valore nominale)	0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	227.955
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	0
Totale attivo	494.099

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 4.242 Importo: € 7.979.805
-------------------------------------	---------------------------------------

IMPRESA	UNICA ASSICURAZIONI S.P.A. SEDE IN MILANO (via Senato, 35 – 20121 – Mi-)
----------------	---

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 04/08/1984 – G.U. n. 217 del 08/08/1984
Commissario liquidatore	dott. avv. Pierpaolo Galimi
Comitato di sorveglianza	dott. Toni Atrigna – presidente avv. Paolo Barbanti Silva – componente avv. Fabrizio Colonna – componente
Numero di telefono della liquidazione	02/54100190
Numero di telefax della liquidazione	02/32066622
E-mail	lca100.1984milano@pecliquidazioni.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Impresa cessionaria	Ambra Assicurazioni s.p.a. in L.C.A.
---------------------	--------------------------------------

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	22/10/1985
Tribunale	Milano
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	18/07/1994 – Milano
Esito giudizio di primo grado	gli imputati hanno patteggiato
Stato del giudizio	sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza di primo grado e tribunale competente	30/01/1997 – Milano
Esito del giudizio	dichiarata l'estinzione del giudizio
Stato del giudizio	con sentenze di appello n. 2760/1999 e della Corte di Cassazione n. 14102/02 è stata confermata l'estinzione del giudizio. La procedura ha incassato € 300.000 dall'assicurazione del legale responsabile dell'esito negativo del giudizio

F: Deposito stato passivo

Data deposito	14/10/1992
Tribunale competente	Milano

G: Acconti corrisposti ai creditori

Categoria creditori	Importi in euro corrisposti	% rispetto agli importi ammessi al passivo
Privilegio generale - dipendenti compresa rivalutazione interessi	621.216	100

H: Deposito piani di riparto parziale

Data deposito I piano di riparto parziale	08/04/2010
Data deposito II piano di riparto parziale	10/10/2018

Categoria creditori	Importi in euro corrisposti	% rispetto agli importi ammessi al passivo
Prededuzione	439.585	100
Privilegio generale - professionisti e agenti	839.970	50
Totale	1.279.555	

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	3.626.409
Titoli in patrimonio (valore nominale)	0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	116.200
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	0
Totale attivo	3.742.609

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 1.389 Importo: € 33.937.883
-------------------------------------	--

IMPRESA	UNIONE EURO-AMERICANA DI ASSICURAZIONI S.P.A. SEDE IN ROMA (Via Massimi, 158 – c.a.p. 00136)
----------------	---

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 23/07/1993 - G.U. n. 173 del 26/07/1993
Commissario liquidatore	avv. Piero Cesarei
Comitato di sorveglianza	Prof. Raffaele Lener – presidente dott.ssa Annalisa Postiglione- componente avv. Paolo Flesca – componente
Numero di telefono della liquidazione	06/30183234
Numero di telefono per informazioni creditori - ore 9:00-12:00 - dal lunedì al giovedì	06/30183308
Numero di telefax della liquidazione	06/35420169
Sito web	www.gtirrenalca.it
PEC	unioneeroamericanaassspa.inlca@legalmail.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Impresa cessionaria	Groupama Assicurazioni S.p.A. (già Nuova Tirrena)
---------------------	---

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	22/06/1994
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	08/05/07 - Roma
Esito giudizio di primo grado	dichiarazione non luogo a procedere per intervenuta estinzione del reato per prescrizione
Stato del giudizio	sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	NO

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Non avviata	
-------------	--

F: Deposito stato passivo

Data deposito	22/02/2001
Tribunale competente	Roma

G: Acconti corrisposti ai creditori

Vedi punto seguente	
---------------------	--

H: Deposito piani di riparto parziale/finale

Data deposito	12/5/2005
---------------	-----------

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo acconti e piano riparto parziale erogato autorizzato</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
Prededuzione	83.471	100
Privilegio generale	6.770.866	100
Privilegio speciale con individuazione dei beni	34.326.537	50
Privilegio speciale senza individuazione dei beni	290.510	14
Chirografaro	679.244	14
Chirografaro – quota eccedenza rami danni	4.786.736	14
Acconti erogati rientrati per varie motivazioni	248.837	
Totale	47.186.201	

Ulteriori pagamenti corrisposti ai creditori dopo piano riparto (autorizzazione del 21/10/2008)

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
Privilegio generale	3.130	100
Privilegio speciale con individuazione dei beni- rami danni	440.898	6

Privilegio speciale senza individuazione dei beni	123.906	6
Chirografo	292.855	6
Chirografo quota eccedente rami danni	2.012.097	6
Acconti rientrati per varie motivazioni	71.930	
Totale	2.944.816	

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca (compresi accantonamenti piano di riparto e acconti)	4.649.000
Titoli in patrimonio (valore nominale) e partecipazioni	0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	950.000
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità) (*)	1.831.000
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	0
Totale attivo	7.430.000

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 7.507 Importo: € 101.697.000
Posizioni relative ad opposizioni e insinuazioni tardive	Numero: 1 Importo: € 11.879.025

2.1.2 GRUPPO B) LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE DI SOCIETA' NON ASSICURATIVE DEL GRUPPO PREVIDENZA

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023

Il gruppo era costituito dalla Previdenza s.p.a. e da n. 24 società controllate, tutte poste in liquidazione coatta amministrativa.

Al 31 dicembre 2023 risultano cancellate dal Registro delle Imprese le procedure liquidative delle seguenti n. 23 società: Andromeda Immobiliare s.r.l., Aprilia Cinque s.r.l., Cantiere Tevere Sicen s.r.l., Casalone s.r.l., Costruzioni Vega s.r.l., Finloan Italia s.r.l., Flavia I s.r.l., Forte Filippo s.r.l., Gefinas s.p.a., Iniziativa Immobiliare Villalba s.r.l., Navar Cantieri s.r.l., Nuova Avian s.p.a., OTC s.p.a., Parco delle Rughe s.r.l., Podere Rovedina s.r.l., Reno Finanziaria s.r.l., Reno Fly s.r.l., Sicaminò s.p.a., Sud Appalti s.r.l., Tiber Immobiliare s.r.l., Fincambi s.p.a, Euromanagement Italia International Selective Broker s.p.a., Emmecivi s.r.l.

Per tutte le liquidazioni coatte amministrative è stato nominato un unico commissario liquidatore ed un unico comitato di sorveglianza.

Informazioni Generali

Commissario liquidatore	Prof. Avv. Pietro Troianiello
Comitato di sorveglianza	Prof. Avv. Michele Siri - presidente Avv. Angela Vecchione - componente Avv. Paolo Flesca – componente Dott.ssa Annalisa Postiglione
Sede uffici delle liquidazioni	Via Flaminia 203 - 00196 Roma
Numero di telefono della liquidazione	06/3224933
Numero di telefax della liquidazione	06/32111843
E-mail	previdenzaspainlca@libero.it
PEC	previdenzaspainlca@pec.libero.it

SOCIETA'	PREVIDENZA S.P.A. Capogruppo Sede: Via Flaminia 203 - 00196 Roma
-----------------	---

A: Provvedimento di liquidazione

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 16/10/1985 - G.U. n. 248 del 21/10/1985
---	--

B: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	3/11/1987
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

C: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	25/11/1994 – Roma
Esito giudizio di primo grado	condanna di esponenti aziendali
Stato del giudizio	con sentenza del 22/3/1999 la Corte di Cassazione ha riformato la sentenza d'appello per alcune posizioni senza rinvio e per altre con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello che ha successivamente assolto alcuni imputati.
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

D: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Stato del giudizio	riassunto in sede penale – condanna dei convenuti risultati incapienti
--------------------	--

E: Deposito stato passivo

Data deposito	29/11/1991
Tribunale competente	Roma

F: Acconti corrisposti ai creditori

Vedi punto seguente

G: Deposito piani di riparto parziale

SI	30/3/2010 e 23/11/2012
----	------------------------

Importo totale corrisposto: 598.664

Riparto 30/03/2010

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro al lordo acconti autorizzati</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
Crediti ex art. 2751 bis/1	267.492	100

Riparto 23/11/2010

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro al lordo acconti autorizzati</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
privilegio generale - dipendenti	137.583	100
privilegio generale professionisti	50.978	100
privilegio generale enti previdenziali	142.611	100

H: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	42.294
Titoli in patrimonio (valore nominale)	200.000
Immobili da vendere (valore ultima stima)	325.000
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	0
Totale attivo	567.294

I: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 14.610 Importo:€ 164.097.820
-------------------------------------	---

SOCIETA'	CASTLE IMMOBILIARE S.R.L. Sede: Via Flaminia 203 - 00196 Roma
-----------------	--

A: Provvedimento di liquidazione

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 11/05/1988 - G.U. n. 114 del 17/05/1988
---	--

B: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	04/03/1988
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

C: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Vedi Capogruppo	
-----------------	--

D: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza di primo grado e tribunale competente	15/03/1996 – Roma
Esito del giudizio di primo grado	condanna dei convenuti al pagamento di € 21.339.999
Stato del giudizio	durante il giudizio di appello alcuni convenuti con atto di transazione del 12/06/2001 hanno versato la somma complessiva di € 108.456

E: Deposito stato passivo

Data deposito	09/01/1991
Tribunale competente	Roma

F: Acconti corrisposti ai creditori

Vedi punto seguente	
---------------------	--

G: Deposito piani di riparto parziale

SI	29/04/1993 10/04/1995 e 15/10/2009
----	------------------------------------

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro al lordo acconti autorizzati</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
prededuzione	7.180	100
creditori privilegiati - dipendenti	181.831	100
creditori privilegiati - professionisti	69.072	100
creditori privilegiati - artigiani	5.502	100
creditori privilegiati	14.157	100
Totale	277.742	

H: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	97.351
Titoli in patrimonio (valore nominale)	450.000
Immobili da vendere (valore ultima stima)	508.000
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	0
Totale attivo	1.055.351

I: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 90 Importo:€ 130.586.334
-------------------------------------	-------------------------------------

3. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C del 6 giugno 2024	Sentenza della Corte del 25 gennaio 2024 nella causa E-2/23 A Ltd contro Finanzmarktaufsicht (Direttiva 2009/138/CE – Regolamento (UE) n. 1094/2010 – Competenza della Corte – Orientamenti emanati dalle autorità europee di vigilanza – Reputazione del candidato acquirente – Solidità finanziaria del candidato acquirente – Valutazione prudenziale – Ragionevoli motivi).
L del 13 giugno 2024	<p>Decisione del Comitato Misto SEE n. 325/2023 dell'8 dicembre 2023 che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/1406] per integrare nell'accordo SEE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione, del 6 aprile 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio "non arrecare un danno significativo", che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche, quale rettificato in GU L 332 del 27.12.2022, pag. 1. - il regolamento delegato (UE) 2023/363 della Commissione, del 31 ottobre 2022, che modifica e rettifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2022/1288 per quanto riguarda il contenuto e la presentazione delle informazioni relative all'informativa nei documenti precontrattuali e nelle relazioni periodiche per i prodotti finanziari che investono in attività economiche.

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
L del 13 giugno 2024	Decisione del Comitato Misto SEE n. 321/2023 dell'8 dicembre 2023 che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/1411] per integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1994 della Commissione, del 21 novembre 2022, che modifica le norme tecniche di attuazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 per quanto riguarda i fondi propri, il gravame sulle attività, la liquidità e le segnalazioni ai fini dell'individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale.
L del 18 giugno 2024	Rettifica del regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione, del 31 luglio 2023, che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità.
L del 19 giugno 2024	Regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024 che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.
L del 19 giugno 2024	Regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024 relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
L del 19 giugno 2024	Direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024 relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849.
L del 21 giugno 2024	Decisione delegata (UE) 2024/1763 della Commissione del 14 marzo 2024 relativa al rinnovo della constatazione dell'equivalenza provvisoria del regime di solvibilità in vigore negli Stati Uniti applicabile alle imprese con sede nel territorio di tale paese terzo a quello stabilito dal titolo I, capo VI, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
L del 25 giugno 2024	Regolamento delegato (UE) 2024/1772 della Commissione del 13 marzo 2024 che integra il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per la classificazione degli incidenti connessi alle TIC e delle minacce informatiche, stabiliscono le soglie di rilevanza e specificano i dettagli delle segnalazioni di gravi incidenti.
L del 25 giugno 2024	Regolamento delegato (UE) 2024/1773 della Commissione del 13 marzo 2024 che integra il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto dettagliato della politica relativa agli accordi contrattuali per l'utilizzo di servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti prestati da fornitori terzi di servizi TIC.
L del 25 giugno 2024	Regolamento delegato (UE) 2024/1774 della Commissione del del 13 marzo 2024 che integra il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli strumenti, i metodi, i processi e le politiche per la gestione dei rischi informatici e il quadro semplificato per la gestione dei rischi informatici
L del 27 giugno 2024	Decisione del Comitato Misto SEE n. 24/2024 del 2 febbraio 2024 che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/1549] per integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2574 della Commissione, del 20 novembre 2023, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre 2023 fino al 30 dicembre 2023, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione.
C del 28 giugno 2026	Stato delle entrate e delle spese per l'esercizio 2024 — Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) — Bilancio rettificativo n. 1

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
L del 30 giugno 2024	Regolamento (UE) 2024/1865 del Consiglio del 29 giugno 2024 che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina.
L del 30 giugno 2024	Decisione (PESC) 2024/1864 del Consiglio, del 29 giugno 2024, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.

4. ALTRE NOTIZIE

4.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comunicazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo danni della Rappresentanza generale per l'Italia di Darag Deutschland AG, società con sede in Germania, a favore di VHV Italia Assicurazioni S.p.A. con sede in Italia.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza tedesca ha comunicato l'approvazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo della Rappresentanza generale per l'Italia di Darag Deutschland AG, società con sede in Germania, a favore di VHV Italia Assicurazioni S.p.A. con sede in Italia, con effetto dal 1° luglio 2024.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

